



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

RELAZIONE

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”**

1. Il regolamento, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria.

Il “regolamento” è richiamato da numerose disposizioni codicistiche, secondo la definizione espressa prevista nell’articolo 3, comma 47, del codice.

L’ambito applicativo del regolamento, sul versante soggettivo, è fissato dal menzionato articolo 5, comma 1, che si riferisce alla “*disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato*”. Dalla disposizione primaria si desume che la disciplina esecutiva ed attuativa contenuta nel regolamento trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali, ma anche - relativamente agli ambiti indicati nell’articolo 4, comma 3, del codice e rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione – ai contratti di altre amministrazioni o soggetti equiparati.

Per ciò che concerne l’ambito applicativo del regolamento nei riguardi delle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del codice spetta alla stessa fonte regolamentare fissare quali disposizioni, attuative ed esecutive di norme codicistiche ascrivibili agli ambiti di materie di cui all’articolo 4, comma 3, siano applicabili anche alle Regioni.

Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall'articolo 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.

In virtù della clausola di riserva risultante dal combinato disposto degli articoli 5, comma 3, e 196, comma 1, il regolamento non contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni del codice in materia di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa e di competenza del genio militare. Tale disciplina, in ossequio all'articolo 196, comma 1, del codice, è contenuta in un apposito regolamento da adottare, *ex* articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Il regolamento contiene anche la disciplina delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguite nel territorio degli Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo nonché dei lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del codice, il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo schema di regolamento è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha reso parere nell'adunanza del 22.06.2007. Gran parte delle osservazioni contenute nel predetto parere, sono state recepite e lo schema di regolamento è stato modificato in conformità.

Il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lo schema di regolamento è stato inviato alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato che ha reso il parere n. 3262/2007 nell'adunanza del 17 settembre 2007. Gran parte delle osservazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato sono state recepite nel testo. In particolare sono state eliminate, o corrette, le norme regolamentari che, coerenti con la versione originaria del codice, erano in contrasto con il testo novellato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto legislativo correttivo), nel frattempo entrato in vigore. Sono state eliminate alcune disposizioni valutate *praeter legem*, atteso che il codice contempla un regolamento di "esecuzione" ed "attuazione" e non "indipendente", ed altre valutate *contra legem*. Inoltre, in un'ottica di semplificazione e qualità della regolazione, sono state eliminate norme meramente ripetitive di quelle primarie contenute nel codice e norme che riproducevano altre disposizioni del medesimo schema di regolamento, con particolare riferimento ai servizi e alle forniture. Il testo è stato altresì verificato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del codice, sollevati da diverse Regioni. Infine, si è tenuto conto delle osservazioni dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, contenute nella nota dell'11 luglio 2007. Il testo così modificato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2008. Nelle more della pubblicazione del decreto, è pervenuto il rilievo n. 51/I del 26 maggio 2008 con

il quale la Corte dei Conti ha formulato le proprie osservazioni sul provvedimento. Conseguentemente si è ritenuto di procedere al ritiro dello stesso al fine di adeguare il testo alle osservazioni dell'organo di controllo.

Riguardo alle disposizioni valutate "*praeter legem*" dalla Corte dei Conti che trovano, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto legislativo correttivo (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152), copertura legislativa primaria nel codice, il testo regolamentare è stato coordinato con il disposizioni del codice novellato. Le disposizioni regolamentari di che trattasi sono indicate nel paragrafo 5.

Riguardo alle altre osservazioni formulate dalla Corte, la maggior parte di esse sono state recepite mediante apposite modifiche e integrazioni nel testo del provvedimento; per altre, invece, non si è ritenuto di adeguarsi. Queste ultime sono riportate nel paragrafo 6, unitamente alle motivate ragioni del mancato recepimento.

Il testo dello schema di regolamento è stato altresì rivisitato alla luce della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante "*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, e della successiva circolare emanata in data 2 maggio 2001 dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "*Guida alla redazione dei testi normativi*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105.

3. Il regolamento, una volta emanato, è previsto che entri in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Con l'entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall'articolo 256, comma 4, del codice, sono abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici), il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici), il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi), il d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/2005) e il d.m. 27 maggio 2005.

Fino all'entrata in vigore del regolamento, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 253, comma 3, del codice, "*continueranno ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti*".

4. Gli adeguamenti al testo del regolamento dovuti al secondo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113), entrato in vigore poco dopo

l'approvazione da parte del Governo, in via preliminare, dello schema di regolamento, e riportate nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007, traggono origine essenzialmente dalle numerose nuove materie, demandate al regolamento dal codice novellato, di seguito indicate:

- a) in materia di requisiti soggettivi, la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);
- b) sempre in materia di requisiti soggettivi, la previsione di misure incentivanti (stabilite dalla legislazione vigente) volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese (articolo 5, comma 5, lettera g), del codice);
- c) in materia di tutela del lavoro, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (articolo 5, comma 5, lettera r), del codice);
- d) sempre in materia giuslavoristica, la tutela dei diritti dei lavoratori "*secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145*" (articolo 5, comma 5, lettera s-bis), del codice);
- e) in materia di qualificazione per i lavori pubblici, la revisione periodica delle categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie (articolo 40, comma 2, del codice), con indicazione del periodo di durata di validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2 dell'articolo 40 (articolo 40, comma 4, lettera f), del codice).
- f) in materia di SOA, l'individuazione dei soggetti a cui le SOA devono rendere disponibile la documentazione e gli atti, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione (articolo 40, comma 9-bis, del codice);
- g) sempre in materia di SOA, il termine per il quale le SOA restano obbligate alla conservazione degli atti (articolo 40, comma 9-bis, del codice);
- h) in tema di appalto di progettazione ed esecuzione su progetto preliminare, ai fini della valutazione del progetto, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali (articolo 53, comma 2, lettera c), del codice);
- i) in materia di appalto di progettazione ed esecuzione sotto soglia, i presupposti oggettivi in presenza dei quali tali istituti sono ammessi sotto soglia (articolo 122, comma 1, del codice);
- l) in tema di concorsi di progettazione sotto soglia, le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti (articolo 110, comma 1);
- m) in tema di termini di pagamento per le stazioni appaltanti, i termini massimi sono fissati dal regolamento e non più dal capitolato generale (articolo 133, comma 1, del codice).

5. A seguito della emanazione del terzo decreto legislativo correttivo del codice (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), sono state coordinate le disposizioni regolamentari alle corrispondenti disposizioni codicistiche novellate.

Si riportano, di seguito, le disposizioni per le quali le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, circa la mancanza di copertura legislativa primaria, debbono ritenersi superate a seguito delle modifiche introdotte al codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

1) L'articolo 57, che prevede le caratteristiche della polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica, con onere a carico dell'amministrazione, trova copertura legislativa di rango primario nel comma 4-bis dell'articolo 112 del codice.

2) L'articolo 120, comma 1, secondo periodo, che prevede, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'assegnazione ai criteri strettamente tecnici di un peso complessivo maggiore predeterminato, trova copertura legislativa primaria nell'art 53, comma 2, ultimo periodo, che ha esteso tale previsione, precedentemente limitata all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare, anche all'appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto definitivo.

3) Le disposizioni di cui all'articolo 178, comma 1, lettera g), come anche quelle di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 7, di analogo contenuto, trovano copertura legislativa primaria nell'articolo 92, comma 7-bis, che, tra le spese tecniche da inserire nel quadro economico di ciascun intervento, comprende l'assicurazione dei dipendenti e le spese di carattere strumentale che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento.

4) La disciplina contenuta nella Parte VI – Contratti eseguiti all'estero – Titolo II *“Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri”*, trova copertura legislativa primaria nell'articolo 5, comma 6, del codice che prevede un apposito rinvio alla materia.

6. Si riportano, nel presente paragrafo, le disposizioni per le quali si è ritenuto di non adeguarsi alle osservazioni contenute nel parere n. 3262/2007 del Consiglio di Stato e nel rilievo n. 51/I del 26.5.2008 della Corte dei conti, con la relativa motivazione.

1) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), recante la definizione di amministrazioni, enti, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, si ritiene che la previsione regolamentare, in accordo con la corrispondente previsione primaria, offra maggiore chiarezza e sistematicità ai fini dell'utilizzo del testo.

2) In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera s), si ritiene che la disposizione sia necessaria per agganciare le categorie omogenee, presenti nel contratto (articolo 43, comma 7, del regolamento), alle categorie di lavoro ai fini delle varianti (articolo 132, comma 3, del codice); peraltro la dizione “categorie omogenee” è presente nel vigente Capitolato generale (articolo 10, comma 6), trasfuso nell'articolo 161, comma 16, del regolamento.

3) In relazione all'articolo 64 (Requisiti di ordine generale e di indipendenza delle SOA), si evidenzia che, per stabilire i requisiti generali che devono essere posseduti dalle SOA ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione, si sono mutate le previsioni dell'articolo 38 del codice, recante i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dalle imprese per partecipare agli appalti pubblici, limitatamente ai requisiti ritenuti estensibili alla diversa fattispecie, concernente rapporti tra privati e non rapporti dei privati con la pubblica amministrazione. Tra detti requisiti non è stato riportato quello di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m), del codice, relativo alle

sanzioni ed ai provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la pubblica amministrazione, in quanto ritenuto non aderente all'ambito applicativo dell'articolo 64 del regolamento e fermo restando che tra le due norme non debba esserci perfetta simmetria, essendo diversi i rispettivi contesti di riferimento.

4) In relazione all'articolo 70, comma 5, si evidenzia che lo spirito della norma sui minimi tariffari inderogabili è quello di assicurare che la concorrenza tra le SOA avvenga, anziché sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo "scontro commerciale", sul piano della qualità del servizio offerto. Peraltro, essendo la costituzione delle SOA disciplinata da una norma specifica, di cui all'articolo 40, comma 3, del codice, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione è subordinata al possesso di particolari requisiti, che i medesimi organismi debbono dimostrare all'Autorità, ai quali deve corrispondere un corrispettivo minimo per l'attività svolta.

5) In relazione all'articolo 76, comma 11, la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione, si ritiene necessaria al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

6) Riguardo all'osservazione circa la necessità di adeguare il contenuto degli articoli regolamentari disciplinanti gli obblighi delle SOA all'articolo 40, comma 9-bis, del codice in ordine al termine di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, si è ritenuto congruo il termine legale di dieci anni indicato nella citata disposizione della norma primaria e, pertanto, non ci si è avvalsi della facoltà, ivi prevista, di stabilire un diverso termine in sede regolamentare.

7) In relazione all'articolo 82 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti), si evidenzia che le attestazioni rilasciate ai fini della qualificazione, relative ai lavori privati e in proprio, non offrono certezza e affidabilità che possano ritenersi pari a quelle riferite ai lavori eseguiti con stazioni appaltanti e enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento, stante la non applicabilità, agli stessi lavori privati, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8) In relazione all'articolo 83 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati), rispetto all'osservazione che suggeriva l'introduzione di un ultimo periodo al comma 6 (relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice), si evidenzia che tale disposizione è prevista all'articolo 73, comma 2, lettera f), del regolamento.

9) In relazione all'articolo 129 (Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione), l'osservazione circa la necessità di prevedere l'applicabilità, in base alle disposizioni del codice, della garanzia globale di esecuzione anche alle concessioni, viene meno a seguito delle modifiche apportate all'articolo 129, comma 3, del codice, dal terzo decreto legislativo correttivo.

10) In relazione all'articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti), rispetto alle osservazioni formulate circa l'onere per le assicurazioni professionali dei dipendenti posto a carico dell'amministrazione, si evidenzia che l'[articolo 90, comma 5, del codice](#) prevede che [la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei](#)

rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione avviene "per intero, a carico delle stazioni appaltanti".

11) In relazione all'articolo 228 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato), lo stesso è stato mantenuto nello schema di regolamento previo adeguamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato mediante l'introduzione della previsione secondo la quale l'autorizzazione per le lavorazioni eccedenti fa salvo il parere favorevole obbligatorio della stazione appaltante, successivo rispetto alla valutazione dell'organo di collaudo. Tale disposizione risponde alle esigenze di celerità e di efficienza dell'azione amministrativa.

~~9) articolo 105 (Appalti di lavori — Contratti a corpo e a misura): in merito all'osservazione del Consiglio di Stato circa le "modalità" di stipulazione del detto contratto, si ritiene opportuno mantenere la norma già prevista ex articolo 19, commi 4, 5 e 5 bis della legge n. 109 del 1994, in quanto disciplina e chiarisce i casi in cui si può ricorrere ai contratti a corpo e misura, rispondendo ad un'esigenza di semplificazione e chiarezza per gli operatori e le stazioni appaltanti;~~

~~10) articolo 129 (Ambito di applicazione): la garanzia globale di esecuzione non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in un'attività imprenditoriale di gestione di durata anche pluridecennale. Inoltre, considerata l'unitarietà e l'unicità dell'istituto della garanzia globale di esecuzione e la specificità della stessa, che mira a garantire comunque l'adempimento dell'obbligazione, anche per il tramite di un garante, non si è ritenuto di frammentare o limitare la stessa alla sola fase esecutiva;~~

~~11) articolo 151 (Sicurezza nei cantieri): la norma prevede un corrispettivo specifico per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; la motivazione è analoga a quella sub articolo 46 per il dipendente interno incaricato della verifica del progetto; la copertura finanziaria è nella corrispondente previsione del quadro economico di ogni intervento;~~

~~12) articolo 178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti): in relazione alla copertura assicurativa dei dipendenti, si veda la motivazione sub articolo 57 dello schema di regolamento; per quanto concerne le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all'intervento, la copertura finanziaria è nella corrispondente previsione del quadro economico dell'intervento, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto;~~

12) In relazione all'articolo 238 (Compenso spettante ai collaudatori), si evidenzia che il comma 3, che prevede un incremento del compenso del collaudatore nel caso di collaudo in corso d'opera, è stato mantenuto nel testo, previo parziale adeguamento alle osservazioni formulate, relativamente alla quota del 30%, che è stata individuata non quale incremento fisso ma quale limite massimo di incremento. Rispetto alla quota di incremento fissata al 20% dal d.P.R. 554/99, l'incremento in misura variabile, e comunque entro il limite del 30%, è ritenuta più adeguata alle attività previste dallo schema di regolamento in relazione a tale tipo di incarico, in una logica di migliore efficienza ed efficacia della gestione del contratto; la copertura finanziaria del relativo importo è inserito nella corrispondente voce del quadro economico di ogni intervento.

13) In relazione all'articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione), si rileva che l'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del

2006, demanda al regolamento la definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione "per intero, a carico delle stazioni appaltanti" di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; la norma del codice ha mutuato una norma contenuta nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, secondo cui la stipulazione delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione è prevista "per intero";

14) L'articolo 287, comma 2, disciplinante il sistema dinamico di acquisizione, è stato mantenuto nello schema di regolamento, previa modifica che conferisce carattere facoltativo all'istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un sistema dinamico di acquisizione ed alla previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, possa realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione. La disposizione è volta ad attuare un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici, in considerazione della specifica competenza e della significativa esperienza maturata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Consip in tema di *e-procurement* attraverso la gestione della complessa piattaforma tecnologica di cui lo stesso Ministero è proprietario e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. La disposizione tiene inoltre conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di "*public procurement*", e dell'obiettivo di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma.

15) In relazione all'articolo 291 (Modalità di partecipazione all'asta elettronica), si mantiene la lettera d) del comma 1 in quanto, seppure ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, serve a conferire completezza alla disposizione regolamentare che disciplina il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e ad offrire maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima.

~~14) articolo 270 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione): già l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 prevedeva che la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, in caso di progettazione affidata a dipendente interno, fosse a carico della stazione appaltante. Inoltre, la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), articolo 145, comma 89, ha modificato l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevedendo, al comma 3, la stipulazione "per intero" delle polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione;~~

16) L'articolo 358 (Disposizioni abrogate) non viene adeguato ai rilievi della Corte dei conti, che stigmatizza l'abrogazione di articoli del capitolato generale d'appalto, ritenendola contraddittoria con la necessità, prevista dal codice, di adottare un nuovo capitolato generale. Si mantiene la formulazione in quanto gli articoli del capitolato generale elencati non sono stati abrogati *sic et simpliciter*, ma abrogati perché trasfusi nel regolamento; in dettaglio l'abrogazione e la contestuale riproduzione riguarda i seguenti articoli del capitolato generale:

- articolo 5, comma 1, spese a carico dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 32 del regolamento;
- articolo 7, tutela dei lavoratori, trasfuso nell'articolo 4 del regolamento;
- articolo 9, riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trasfuso nell'articolo 157 del regolamento;
- articolo 10, variazione al progetto appaltato, trasfuso nell'articolo 161 del regolamento;
- articolo 11, varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
- articolo 12, diminuzione dei lavori, trasfuso nell'articolo 162 del regolamento;
- articolo 13, pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, trasfuso nell'articolo 5 del regolamento;
- articolo 14, danni, trasfuso negli articoli 165 e 167 del regolamento;
- articolo 20, compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, trasfuso nell'articolo 166 del regolamento;
- articolo 21, tempo per l'ultimazione dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 22, penali, trasfuso nell'articolo 145 del regolamento;
- articolo 24, sospensione e ripresa dei lavori, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 25, sospensione illegittima, trasfuso nell'articolo 160 del regolamento;
- articolo 26, proroghe, trasfuso nell'articolo 159 del regolamento;
- articolo 29, termini di pagamento degli acconti e del saldo, trasfuso nell'articolo 143 del regolamento;
- articolo 30, interessi per ritardato adempimento, trasfuso nell'articolo 144 del regolamento;
- articolo 31, forma e contenuto delle riserve, trasfuso nell'articolo 191 del regolamento.

17) In relazione all'Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori, si è ritenuto di mantenerlo in quanto necessario per offrire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti certezza di riferimenti.

7. Prima di illustrare il contenuto dello schema di testo regolamentare, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Stato una questione che presenta delicati aspetti di carattere interpretativo. La questione attiene alle disposizioni contenute nella parte V in cui sono regolamentati i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali. Nella stesura del testo non è prevista una diversa disciplina, rispetto a quella dettata per i settori ordinari, per gli schemi di bando con cui è indetta la procedura aperta, che pertanto, anche nell'ambito dei settori speciali, devono necessariamente contenere gli elementi utili a garantire la pubblicità delle sedute di gara (data, ora, luogo, ecc.).

Al riguardo si evidenzia che, a partire dal dicembre 2007, la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 27/12/2007 n. 14081; TAR Lazio Sez. III-ter 5/2/2008 n. 952; Cons. Stato 22/04/2008 n. 1856) si è espressa secondo tale orientamento in maniera univoca, chiarendo che la pubblicità delle sedute di gara è principio che deriva direttamente dalla norma sovraordinata dettata dall'articolo 97 della Costituzione nonchè dalla legge n.

241/1990, che disciplina in via generale il procedimento amministrativo; inoltre si evidenzia che, tra i principi generali richiamati all'articolo 2 del codice, la pubblicità e la trasparenza sono principi estensibili ai settori speciali. Tuttavia, la recente sentenza Cons. Stato 19/9/2008, n. 4520 perviene ad opposte conclusioni rispetto alle sentenze sopra citate, evidenziando l'insussistenza di principi di diritto o di norme nazionali o comunitarie che impongano la seduta pubblica nei settori speciali. Poiché detta pronuncia si riferisce ad una gara bandita precedentemente all'entrata in vigore del codice, che quindi non può tenere conto di quanto disposto dal sopra citato articolo 2 del codice, e considerato che si riferisce ad una concessione di servizi e non ad un appalto di servizi, non si ritiene che la stessa possa inficiare la posizione interpretativa assunta sulla base delle precedenti pronunce giurisprudenziali; tuttavia si ritiene che la questione sia meritevole di un approfondimento da parte di codesto Consiglio di Stato al fine di dirimere il dubbio interpretativo derivante dai diversi orientamenti espressi con le pronunce dell'aprile e del settembre 2008.

8. Per rendere più agevoli la consultazione e l'esame dello schema del testo regolamentare e della presente relazione illustrativa, si allega una tabella nella quale, accanto alla numerazione ed alla rubrica di ciascun articolo dello schema di regolamento, sono indicate le corrispondenti numerazioni riferite rispettivamente allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2007.

9. Sul piano sistematico, lo schema di regolamento consta delle seguenti sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all'estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni). Come di seguito meglio evidenziato nella trattazione analitica riferita alle singole parti, la struttura del testo segue, in linea di massima, l'ordine espositivo del codice ed è conforme alla graduale evoluzione dei rapporti tra amministrazioni ed operatori economici. Tale ordine sistematico dovrebbe consentire agli operatori una consultazione fluida del testo regolamentare.

PARTE I

Nella **parte prima** sono contenute le **disposizioni comuni** (a lavori, servizi e forniture) con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla **competenza statale esclusiva e concorrente** tra Stato e Regioni (articolo 1). Com'è noto, l'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.

Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:

- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:

- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.

Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento è individuato l'ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce, con l'apposito articolo 2, l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell'Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto). Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche. Seguono le **definizioni** (articolo 3), le disposizioni a **tutela dei lavoratori** e il **documento unico di regolarità contributiva** (articoli 4, 5, 6), la regolamentazione del **sito informatico presso l'Osservatorio** (articolo 7) che, insieme al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara e il **casellario informatico** (articolo 8).

PARTE II

Nella parte seconda è trattata la **regolamentazione dei lavori nei settori ordinari**, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: dall'individuazione del **responsabile del procedimento** (articoli 9 e 10) e dall'inserimento dell'opera nella **programmazione** (articoli da 11 a 13) alla **progettazione e verifica del progetto** (articoli

da 14 a 59), **all'esecuzione dei lavori** (articoli da 147 a 177), alla **contabilità** (articoli da 181 a 214), fino al **collaudo** (articoli da 215 a 238). In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello di disciplina del sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.

Nel **titolo I**, per quanto riguarda il **responsabile del procedimento**, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio presso le amministrazioni aggiudicatrici anche di qualifica non dirigenziale (articolo 9), con idonea professionalità. Nel **titolo II** tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei **livelli di progettazione** (in particolare la preliminare e la definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della **verifica del progetto** da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.

Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 109/1994, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata all'articolo 112, comma 5, del codice. La **verifica del progetto** (articolo 45) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Le attività di verifica sono affidate ad organismi di ispezione (di tipo A, B e C) che, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si segnala l'apertura agli organismi di tipo C del mercato delle attività di verifica di progetti di importo superiore ai 20 milioni di euro relativi alle opere non strategiche, rispetto alla limitazione vigente per le infrastrutture strategiche che, sopra questa soglia, consentono l'operatività esclusiva degli organismi di tipo A e B. Considerando il primato comunitario dell'Italia relativo al contenzioso, spesso riconducibile a problemi progettuali, si tratta di norme che potrebbero inaugurare un circolo virtuoso: più qualità progettuale, più opere di qualità, meno contenzioso.

Il **titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori)** disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore. Il comma 2 dell'articolo 40 del codice dei contratti, diversamente dalla legge n. 109/94 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (d.P.R. n. 34/2000), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice stesso. Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.

L'articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente (articolo 8 della

legge n. 109/1994), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera *g*), del codice) dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Anche l'articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell'Autorità per la vigilanza, ha introdotto al comma 7, lettera *m*), nell'ottica di potenziare e rendere più capillare l'esercizio della vigilanza sull'operato delle SOA, il potere dell'Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse. Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.

Le ulteriori innovazioni, contenute nel titolo III, sono state dettate dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall'accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute da enti e associazioni di categoria.

Al riguardo, si elencano di seguito gli articoli dello schema di regolamento nei quali sono state introdotte le più significative modifiche. L'articolo 61, al comma 4, introduce due nuove classifiche (III-bis fino a euro 1.500.000 e IV-bis fino a euro 3.500.000) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch'esse potessero essere qualificate per importi intermedi.

Con l'articolo 64 comma 2, è stato previsto l'adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Nel comma 6, lettera *g*), è stato aggiunto il divieto per le SOA di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell'impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.

L'articolo 70, al comma 1, lettera *f*), introduce l'obbligo per le SOA di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese. Nel comma 3, si introduce, nell'ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto per le SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l'instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.

L'articolo 73 riproduce la disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, e articolo 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, del d.P.R. n. 34/2000, disciplinando le sanzioni pecuniarie per violazioni da parte delle SOA, oltre alla sospensione e alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

L'articolo 74, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell'Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese inadempienti rispetto all'obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera *a*), e 11, dell'articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.

Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al citato articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine di alcune imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da

parte dell'Autorità, con l'evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.

L'articolo 76 introduce, al comma 11, la previsione per cui, in caso di cessione di azienda o di ramo aziendale, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione. Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del predetto termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

Il comma 4 dell'articolo 78 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'articolo 79 ricalca, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000. Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.

Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l'impresa debba dimostrare di possedere almeno una percentuale prefissata di ciascuno dei requisiti di ordine speciale previsti per le categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Ciò rappresenta un'importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla normativa di cui all'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000. Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l'importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11. Nell'ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 (fase della progettazione e della stesura del bando).

L'articolo 80, comma 3, consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori necessaria per ottenere l'attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilità dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidità, l'indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.

L'articolo 83 riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 22 del d.P.R. n.34/2000. Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell'emanazione, da parte dell'Autorità, dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico. La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono

essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 è stata prevista, inoltre, una norma “moralizzatrice” del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. E’ disposto, altresì, che la documentazione contabile non è utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

L’articolo 50 del codice, per quanto concerne la possibilità che un’impresa possa conseguire l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, demanda al regolamento il compito di disciplinare le relative modalità. Nel comma 3 dell’articolo 88 del regolamento, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l’obbligo per l’impresa ausiliaria e per l’impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all’Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda. Inoltre si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L’aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale in proprio, e di possedere i requisiti di ordine speciale anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell’avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall’impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell’attestazione. A completamento della disciplina, il comma 6 dell’articolo 88 prevede, altresì, che l’impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento.

L’articolo 91, di nuova introduzione rispetto al precedente regolamento n. 34/2000, prevede, al comma 1, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza dalle SOA o dall’Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell’Autorità.

Correlato al titolo III è l’**Allegato A** (tabella delle categorie di opere generali e speciali), che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nell’allegato A del d.P.R. n. 34/2000.

Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A, concernente le superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, e OS 2-B, concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS 8 che è stata limitata alle impermeabilizzazioni con conseguente trasferimento nella categoria OS7 delle altre finiture edili;

www.lavoripubblici.it

- sdoppiamento della categoria OS 12 in OS 12-A, concernente le barriere stradali, e OS 12-B, concernente le barriere paramassi, e adeguamento alle indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS 18, in OS 18-A, concernente componenti strutturali in acciaio, e OS 18-B concernente componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.

Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea, è stata predisposta, nell’ambito del citato aggiornamento dell’allegato A, l’istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.

La rivisitazione del sistema di qualificazione per i lavori ha dunque seguito due sentieri: maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell’esecuzione dei lavori. Il primo obiettivo è legato alla più chiara definizione degli obblighi delle imprese e delle SOA, spesso evasi in un contesto normativo considerato in alcuni punti incompleto. Il secondo obiettivo (maggiore specializzazione) viene perseguito anche aumentando (sempre motivatamente) il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, che necessitano di particolare “specializzazione” e che, se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, possono essere subappaltate, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, nel limite del 30%. La scelta tecnica di aumentare il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, ha anche un riverbero in termini di trasparenza, nella convinzione, più volte espressa dai tutori dell’ordine pubblico, che quanto più si valorizza motivatamente la specializzazione, tanto meno si verificano i tentativi di infiltrazione negli appalti. Ovviamente, si è scelto di ridefinire la “superspecialità” in relazione alle categorie strettamente necessitanti di alta specializzazione, senza vincolare, inutilmente ed ingiustificatamente, la libertà d’impresa. In questa luce va letto anche l’articolo 107, in cui è riprodotta, con adattamenti, la norma dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l’ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcune evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa. Inoltre, si è ritenuto utile che l’individuazione delle strutture, impianti ed opere speciali avvenga facendo uso dell’acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desumendolo dall’allegato A al d.PR n. 34/2000, ora allegato A del regolamento, così da consentire l’immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese. L’integrazione dell’elenco delle strutture, impianti, e opere speciali è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione.

Il **titolo IV** disciplina il **sistema di qualificazione dei contraenti generali** per la realizzazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Il riferimento normativo di questo titolo si rinviene nella parte II, titolo III, capo IV, sezione III (articoli 186-193) del codice, intitolata “Qualificazione dei contraenti generali”, che codifica gli articoli da 20-bis a 20-decies del decreto legislativo n. 190/2002, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9.

Tale sezione III del codice, che disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in 350 milioni di euro, 700 milioni di euro e oltre 700 milioni di euro. In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e successive modificazioni, specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale. Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.

Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005. E’ previsto all’articolo 98, comma 8, che le attestazioni riferite al contraente generale di cui sia stata disposta la decadenza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero.

Con riferimento al **titolo V** si evidenziano le disposizioni relative al nuovo istituto del **dialogo competitivo** (articolo 113). E’ precisato che *“ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo”*; che *“sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici”*; che le *“offerte finali sono corredate dal progetto preliminare dell’opera e dal capitolato speciale d’appalto”*; che *“il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dell’opera”*.

Il regolamento disciplina al **titolo VI** anche il cosiddetto *“performance bond”*, la **garanzia globale di esecuzione** (articoli da 129 a 136), obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro. La garanzia globale di esecuzione non è richiesta per le concessioni.

La garanzia globale di esecuzione è prevista dall’articolo 129, comma 3, del codice, già articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998.

Essa va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, e deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell’allegato H del regolamento. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti che devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti nel bando per l’affidamento dei lavori. La garanzia globale di esecuzione, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon

adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'esecutore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, non presente finora in l'Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati; e richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.

La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 1,5 volte l'importo dei lavori. E' evidente che il rilascio della garanzia, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.

Per altro verso, la garanzia globale di esecuzione dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori.

Nel **titolo VIII**, considerata la previsione del codice di una completa liberalizzazione per gli appalti sopra soglia **dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori** sia sulla base del progetto preliminare (articolo 168 del regolamento) che del progetto definitivo (articolo 169 del regolamento), assume particolare rilevanza la regolamentazione di questi due tipi di appalto. Sia per quanto riguarda l'appalto di progettazione ed esecuzione con gara "per" il definitivo (ex appalto concorso) sia per l'appalto con gara "sul" definitivo (ex appalto integrato), si segnalano due previsioni che dovrebbero dare maggiori garanzie rispetto alla prevenzione del contenzioso ed al pagamento del corrispettivo per i progettisti: da un lato, si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al "definitivo", variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto che non comportino un aumento dell'importo contrattuale; dall'altro, nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice, si prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, ad indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. E' anche da rilevare la previsione, a garanzia della stazione appaltante, che, in entrambi i tipi di appalto di progettazione ed esecuzione, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'esecutore.

Negli articoli 171 e 172, che regolamentano l'**adeguamento dei prezzi**, sono confluite sia le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione relativa alle variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione (ex articolo 133, comma 4, del codice)

sia le modalità per l'applicazione del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 3, del codice). Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni non presenti nel regolamento 554/1999.

Nel titolo sono state introdotte alcune previsioni del capitolato generale d'appalto (d.m. ll.pp. n. 145/2000) relative all'aspetto contrattuale in tema di penali, sospensioni, proroghe e varianti.

Per quanto riguarda il **titolo X**, dedicato al **collaudo dei lavori**, si segnala la previsione che, per l'affidamento a soggetti esterni dei servizi attinenti al collaudo, si applicano le stesse disposizioni relative all'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed ingegneria. Si prevede anche che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere affidato ad un funzionario munito di diploma tecnico in servizio da almeno cinque anni in uffici pubblici o ad un tecnico diplomato, geometra o perito, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza (articolo 216). Infine vengono specificati analiticamente i documenti da fornirsi al collaudatore (articolo 217), le modalità delle visite di collaudo in corso d'opera (articolo 221) ed i contenuti del certificato di collaudo (articolo 229).

Sono state inoltre profondamente rivisitate le disposizioni relative ai **lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale** (titolo XI), già precedentemente disciplinati dal regolamento n. 554/1999. Nello stesso titolo sono state altresì raccolte in modo compiuto, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, tutte le disposizioni pertinenti alla materia in argomento, e precisamente negli articoli 241, comma 2, 247 e 248, previa espunzione delle stesse dalla precedente collocazione nell'ambito di altri titoli.

PARTE III

Per rendere più agile il testo, si è scelto di trattare distintamente i **servizi d'architettura ed ingegneria** dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Si segnala, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: aspetti qualitativi dell'offerta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

PARTE IV

Nella parte IV sono regolamentati i **restanti servizi e le forniture**. Il regolamento segue l'orientamento generale del codice volto a garantire i maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Il regolamento, nell'attuare i rinvii operati allo stesso dal codice, introduce alcuni profili di rilevante innovatività nella disciplina del settore dei servizi e delle forniture in ordine alle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento, oltre a chiarire e dettagliare le modalità applicative di alcuni istituti.

www.lavoripubblici.it

Tra gli elementi di maggiore innovatività si segnala che, per la prima volta, si introduce una disciplina della **programmazione** degli appalti di forniture e di servizi (articolo 271) al fine di garantire anche in tale settore una razionale ed adeguata organizzazione delle attività, prendendo a riferimento – pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Al riguardo, si è privilegiata – proprio considerate l’innovatività della disciplina e le peculiarità del settore – un’impostazione della norma in termini di facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici che avranno a loro disposizione una serie di criteri per la predisposizione di atti di programmazione nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.

Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del **responsabile del procedimento** (articolo 273) che, nell’intento di tener conto delle peculiarità del settore e di consentire un’adeguata applicazione della figura del responsabile del procedimento, prevede alcuni elementi di flessibilità attraverso un’articolazione dei detti compiti ed attività modulabile in parte anche in base ai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (in considerazione dell’elevata eterogeneità soggettiva – a livello di tipologie di stazioni appaltanti – ed oggettiva – in termini di varietà di categorie merceologiche – che caratterizza il settore).

Un ulteriore profilo di rilevante innovatività è rappresentato dall’introduzione della **finanza di progetto** (articolo 278) per la quale si è previsto un adattamento della disciplina della finanza di progetto prevista per i lavori. In particolare, sono stati adattati alla specificità dei servizi il contenuto della proposta presentata dal promotore e l’individuazione delle attività cui è tenuta l’amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima. Si è proceduto a definire il meccanismo di selezione dell’affidatario del servizio nella finanza di progetto, prevedendo l’esperimento della procedura di gara di cui all’articolo 30, comma 3 del codice, alla quale è invitato il promotore con diritto di prelazione. In tal modo si è inteso assicurare, con i dovuti adeguamenti, anche nell’ambito della procedura di finanza di progetto, le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi.

Il regolamento, poi, disciplina il sistema dinamico di acquisizione ed i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento **dell’asta elettronica**; si prevede, sempre in tema di *e-procurement*, una procedura interamente gestita con sistemi telematici – ivi compreso il mercato elettronico per gli acquisti d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – mettendo a frutto le esperienze ed i progressi tecnologici già raggiunti in applicazione del d.P.R. n. 101/2002 e coordinando il contenuto dello stesso alla disciplina del codice.

L’articolo 291 fissa, in primo luogo, le modalità di partecipazione all’asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l’attribuzione di codici identificativi per operare all’interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all’asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara); i rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all’articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non possa conoscere, durante lo svolgimento dell’asta, l’identità degli altri concorrenti.

In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto, in generale, l'utilizzo di un "tempo base" dell'asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell'asta che non può essere inferiore ad un'ora). Il tempo base risponde all'esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente nella maggior parte dei casi una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si è ritenuto opportuno consentire alle stazioni appaltanti di scegliere una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base potrebbe non consentire ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un'attenta riflessione che sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte stesse.

Infine, tra gli elementi maggiormente innovativi, si segnala l'introduzione di un'articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV).

PARTE V

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali. L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

Invero, l'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza. Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa Parte III del codice dei contratti pubblici riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l'esigenza di evitare una rigida proceduralizzazione dell'attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.

In tale ottica, l'articolo introduttivo della Parte V (articolo 339) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso l'applicabilità ai settori speciali di una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori

collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'esecutore).

In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Per assicurare l'oggettività dei requisiti, il secondo comma dell'articolo 340 evidenzia il loro inscindibile legame con la normativa tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori. In tale contesto, l'elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4 dell'articolo 340 conferma che i cosiddetti "*requisiti ulteriori di qualificazione*" rappresentano il prodotto di una operazione di "*specificazione*" degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l'ente aggiudicatore.

PARTE VI

La parte VI contiene le norme sui Contratti eseguiti all'estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.

PARTE VII

La parte VII contiene le norme transitorie e le disposizioni abrogate.

ALLEGATI

Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprende gli allegati di seguito indicati:

- **ALLEGATO A** (Categorie di opere generali e specializzate) riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori in cui sono distinte le categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", elencate da "OG1" a "OG13", e quelle di opere specializzate, individuate con l'acronimo "OS", elencate da "OS1" a "OS35".
- **ALLEGATO B** (Certificato di esecuzione dei lavori) riproduce lo schema del certificato di esecuzione dei lavori, composto dal quadro A, riguardante i dati del bando, avviso o invito di gara, dal quadro B, riguardante il soggetto aggiudicatario, e dal quadro C, riguardante l'esecuzione dei lavori.

www.lavoripubblici.it

- **ALLEGATO B.1** (Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per lo specifico caso, previsto dal regime transitorio, di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino le categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420.
- **ALLEGATO C** (Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione) composto dalla parte I, relativa ai criteri di determinazione del corrispettivo spettante alle SOA per le attività di qualificazione, e dalla parte II, relativa ai criteri per la determinazione degli oneri per le attività di qualificazione a contraente generale.
- **ALLEGATO D** (Incremento convenzionale premiante) riferito alla determinazione dell'incremento percentuale premiante nell'ambito degli esecutori di lavori.
- **ALLEGATO E** (Domanda di qualificazione a contraente generale) relativo allo schema di domanda di qualificazione come contraente generale.
- **ALLEGATO F** (Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto) riferito alla dichiarazione, richiesta nell'ambito della qualificazione come contraente generale, delle esperienze professionali maturate in qualità di responsabile di progetto o di cantiere.
- **ALLEGATO G** (Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito ai differenti metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di lavori.
- **ALLEGATO H** (Schema di garanzia globale di esecuzione) riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.
- **ALLEGATO I** (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione) riferito ai criteri di valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.
- **ALLEGATO L** (Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte) riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- **ALLEGATO M** (Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito all'attribuzione dei punteggi ed ai metodi di calcolo da utilizzare per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- **ALLEGATO N** (Curriculum vitae) riferito allo schema di curriculum vitae per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

- **ALLEGATO O** (Scheda referenze professionali) riferito allo schema delle referenze professionali per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
- **ALLEGATO P** (Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa) riferito ai differenti metodi di calcolo per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.

10. Si riporta nel prosieguo la relazione illustrativa riferita alle disposizioni contenute nei singoli articoli.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1

Il presente articolo definisce l'ambito di applicazione del regolamento ed è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e alla sentenza della Corte Costituzionale.

Il comma 1 riproduce, con adattamenti, l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

I commi 2, 3 e 4 sono predisposti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del codice, che prevede che il regolamento indichi quali disposizioni rientrino in ambito di legislazione statale esclusiva.

Al riguardo l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:

- la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
- le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
- i criteri di aggiudicazione;
- il subappalto;
- i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
- la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative.

Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:

- i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
- i contratti nel settore della difesa;
- i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:

- programmazione di lavori pubblici;

- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.

Al comma 3 è individuato l'ambito di legislazione statale esclusiva.

In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento, alla programmazione e alle disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.

Al comma 4 è prevista una norma cedevole nell'ambito della legislazione concorrente.

Art. 2

Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce con un apposito articolo l'ambito di applicazione del regolamento a tali lavori.

In particolare, con riferimento al comma 1, per i lavori in esame, parte della disciplina è contenuta nell'Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto).

Viceversa, sempre al comma 1, è altresì specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche.

Al comma 2 è data attuazione alla previsione dell'articolo 180, comma 1, del codice che dispone che i soggetti aggiudicatori indichino negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.

Art. 3

L'articolo in generale riproduce in parte l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Detto articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato. In particolare sono state modificate le definizioni di cui alle lettere b), d), l), m), ff), gg) e pp); sono state eliminate le definizioni presenti nella precedente stesura del regolamento relative alla commissione consultiva, all'attestazione e all'osservatorio; è stato inserito nelle definizioni da pp) a vv) il riferimento allo specifico ambito della disciplina della garanzia globale di esecuzione; sono state introdotte alcune definizioni riguardanti la materia del servizio sostitutivo di mensa alle lettere zz), aaa), bbb), ccc) e ddd).

Rispetto al d.P.R. 554/99, sono state aggiunte, per chiarezza e completezza, ulteriori definizioni di contenuti presenti nel testo regolamentare.

In particolare, al comma 1, sono state inserite:

- la lettera s), relativa ai gruppi di categorie ritenute omogenee, che sono definiti come lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A, specificando che per essi

si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;

- la lettera t) relativa alle categorie di opere generali;
- la lettera u) relativa alle categorie di opere specializzate;
- la lettera v) relativa all'unità progettuale;
- la lettera z) relativa al ciclo di vita utile;
- la lettera aa) relativa alla definizione di laureato;
- la lettera cc) relativa agli organi di accreditamento;
- la lettera oo) relativa alla garanzia globale;
- la lettera pp) relativa al contraente;
- la lettera qq) relativa al garante;
- la lettera rr) relativa al subentrante;
- la lettera ss) relativa al sostituto;
- la lettera tt) relativa alle società capogruppo;
- la lettera uu) relativa al finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata nella garanzia globale di esecuzione;
- la lettera vv) relativa al finanziatore nella garanzia globale di esecuzione.

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il titolo è stato introdotto per adeguare lo schema di regolamento alle modifiche intervenute a seguito del secondo decreto legislativo correttivo al codice e in ottemperanza altresì alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Artt. 4, 5, 6

Gli articoli dettano disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, mutuando le disposizioni del d.m. 11.11.1999, n. 145, (articoli 7 e 13) e della circolare del Ministero del lavoro 12 luglio 2005 in materia di documento unico di regolarità contributiva. Per gli articoli 4 e 5, che disciplinano l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza, rispettivamente contributiva e retributiva, dell'esecutore e del subappaltatore, si è tenuto conto delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato.

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

In attuazione dell'articolo 7, comma 10, del codice, questo articolo disciplina le modalità di funzionamento del sito dell'Osservatorio. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato con riferimento al comma 4.

E' previsto che uno specifico comunicato del Presidente dell'Autorità pubblicato sul sito renda note le modalità di tale procedura elettronica; un apposito sistema di rilevazione dei bandi permette di raccogliere la totalità dei bandi e degli avvisi pubblicati.

Presso l'Osservatorio è disponibile, inoltre, una banca dati cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento ed i portatori di interessi. Inoltre, nel sito informatico presso l'Osservatorio sono previsti archivi differenziati per i bandi, gli

avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, ed altresì un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Art. 8

L'articolo detta disposizioni riguardanti il casellario informatico presso l'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza riproducendo, con adattamenti, la norma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e adeguandola al parere del Consiglio di Stato. Rispetto allo schema di regolamento precedente a detto parere, l'articolo è stato inserito tra le disposizioni comuni valevoli per lavori, servizi e forniture.

In particolare, il casellario informatico è suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate e non qualificate. In caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.

I dati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti.

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

Artt. 9 - 10

Gli articoli riproducono gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti e con integrazioni. In particolare, il comma 4 dell'articolo 9, le lettere *h)* e *s)* del comma 1 dell'articolo 10 sono stati adeguati al parere del Consiglio di Stato e al secondo decreto legislativo correttivo al codice.

Rispetto al d.P.R. n. 554/99, sono state apportate alcune precisazioni e semplificazioni per meglio definire i ruoli dell'amministrazione aggiudicatrice, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori. In particolare all'articolo 10, comma 8, si prevede, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria, che entro sessanta giorni dall'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo, il responsabile del procedimento deve rendere il conto della gestione delle fasi della

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto all'amministrazione aggiudicatrice, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dal ricevimento.

Al medesimo comma è disposto, altresì, l'obbligo per il responsabile del procedimento di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme per interessi per ritardato pagamento.

CAPO II - Programmazione dei lavori

Art. 11

L'articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E' previsto al comma 2, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 12

L'articolo riproduce in parte l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Al comma 1 si stabilisce che, per correlare la disponibilità finanziaria ad ogni singolo intervento, sia il programma di interventi e non il bilancio a contenere l'accantonamento.

Art. 13

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introducendo modifiche e chiarimenti formali. In particolare, al comma 3, è stabilito che lo schema di programma e di aggiornamento sono adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno secondo quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, n. 1021/IV.

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14

L'articolo riproduce in sostanza l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

L'integrazione al comma 1, in conformità alle disposizioni comunitarie, evidenzia che la valutazione della compatibilità tecnica e ambientale dei materiali utilizzati risulta fondamentale nella scelta dei componenti al fine di assicurare il miglioramento del rendimento degli interventi.

Il comma 3 detta una norma che permette al responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, del codice, di integrare o ridurre i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione.

Al comma 7 è stabilito che, nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare sia integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, ai fini di una maggiore identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dall'articolo 128, comma 1, del codice.

Art. 15

L'articolo riproduce l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle norme tecniche, con esclusione del comma 3 in quanto abrogato dal codice a seguito dell'introduzione dell'articolo 68 (specifiche tecniche).

Art. 16

L'articolo, che riproduce l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introduce specificazioni integrative ad alcune le voci del quadro economico relativo a ciascun intervento quali ad esempio le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. Si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato relativamente all'articolo 178 (fondi a disposizione della stazione appaltante), che possono ritenersi implicitamente riferite anche al presente articolo per corrispondenza dei contenuti. Alcune parti dell'articolo sono state modificate in conformità.

Sezione II - Progetto preliminare

Artt. 17-18 -19

Gli articoli integrano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dettagliando il progetto preliminare con riferimento ai documenti componenti lo stesso, alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica.

Art. 20

L'articolo riproduce l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente lo studio di prefattibilità ambientale.

Art. 21

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 conferendo maggiore valenza al miglioramento ambientale e paesaggistico e consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle "scale" in relazione alle opere da eseguire, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice. In particolare al comma 2, è stabilito che nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte.

www.lavoripubblici.it

Art. 22

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inserendo per completezza, al comma 2, il riferimento al quadro economico dei lavori. Al comma 3 è specificato che il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione. Al comma 4 è stabilito che nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione

Art. 23

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. In particolare, al comma 2, è specificato che qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale costituisce allegato allo schema di contratto.

Sezione III - Progetto definitivo

Art. 24

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 dettagliando il progetto definitivo ed integrandolo, al comma 2, con alcuni elaborati.

In particolare, al comma 2 è stata introdotto, tra gli elaborati componenti il progetto definitivo, l'aggiornamento del documento redatto a corredo del progetto preliminare, contenente le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ed al comma 3 sono state apportate delle integrazioni relative ai piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed alla individuazione dei costi della sicurezza, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

Art. 25

L'articolo integra le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definendo in maniera più puntuale la relazione generale con particolare riferimento alle problematiche relative alle cave e discariche ed alla loro capacità.

Art. 26

L'articolo riproduce ed integra gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definendo più dettagliatamente il progetto definitivo con particolare riferimento all'indicazione dei contenuti delle varie relazioni specialistiche quali la relazione sulle strutture, la relazione geotecnica, la relazione archeologica, e quella sulle interferenze.

www.lavoripubblici.it

Art. 27

L'articolo riproduce l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente lo studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale.

Art. 28

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle "scale" in relazione alle opere da eseguire. Sono stati altresì ridefiniti gli elaborati grafici per le opere a rete.

Art. 29

L'articolo integra l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 1, è specificato che i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto; al comma 3, è stato ridefinito il contenuto dei calcoli preliminari con particolare riferimento agli aspetti dimensionali e di costo.

Art. 30

L'articolo riproduce l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.

Art. 31

L'articolo riproduce con adattamenti l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al piano particellare di esproprio.

Art. 32

L'articolo, in generale, specifica ed integra le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 2, lettera *b*) è stata elevata dal 15% al 17% l'incidenza massima delle spese generali, per tener conto dei maggiori oneri organizzativi e gestionali gravanti sulle imprese. Al comma 4 sono state definite le spese generali tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145. Al comma 7, si prevede l'aggregazione delle voci riportate nel computo metrico al fine dell'individuazione delle categorie generali e specializzate.

Sezione IV - Progetto esecutivo

Art. 33

L'articolo riproduce l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con esclusione della lettera l) dello stesso, relativa al quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, inserita nell'articolo 39 (Documenti componenti il progetto esecutivo), comma 3, del regolamento in quanto si ritiene eccessivo considerare il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera quale elaborato a sé

stante del progetto esecutivo. La lettera *f*) del comma 1 è stata integrata con riferimento al quadro di incidenza della manodopera.

Art. 34

L'articolo riproduce in parte l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la relazione generale del progetto esecutivo.

Art. 35

L'articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disponendo, in particolare, al comma 1, che il progetto esecutivo preveda almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Artt. 36- 37

Gli articoli riproducono gli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativi agli elaborati grafici del progetto esecutivo e ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, introducendo specificazioni integrative in linea con gli articoli 18 e 25 del regolamento.

Art. 38

L'articolo introduce alcune precisazioni rispetto al testo di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Art. 39

L'articolo riproduce l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo ai piani di sicurezza e di coordinamento. Si è provveduto ad integrare il testo con riferimento al quadro di incidenza della manodopera.

Artt. 40 - 41

Gli articoli introducono alcune precisazioni rispetto al testo degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di cronoprogramma ed elenco dei prezzi unitari.

Art. 42

L'articolo riproduce le disposizioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, chiarendo, al comma 2, che le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *s*), del regolamento.

Art. 43

www.lavoripubblici.it

L'articolo riproduce in parte ed integra l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, sono stati inseriti il comma 5, relativo al piano per i controlli di cantiere, ed il comma 11, relativo al ritardo o alla sospensione dei lavori per fatti imputabili all'impresa, che riproduce il comma 4 dell'articolo 42 del d.P.R. n. 554/99. Il riferimento al capitolato generale, nel comma 1, è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Verifica del progetto

Il capo II del titolo II, in attuazione dell'articolo 112 del codice, disciplina la verifica del progetto (articoli 44-59) già disciplinata agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il codice pone l'accento sulla trasparenza delle procedure e sul perseguimento della qualità della progettazione quale elemento fondamentale per la buona riuscita di un'opera pubblica. La "verifica del progetto" consiste sostanzialmente in un momento di controllo della rispondenza della progettazione ad una serie di requisiti (tecnici, qualitativi, normativi, economici, etc.) che ne garantiscano l'appaltabilità e la conseguente realizzazione nel rispetto di tempi, costi, qualità, sicurezza, con la minimizzazione dei rischi derivanti dall'introduzione di varianti e di sospensioni anche in termini di contenzioso.

Nella stesura degli articoli si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l'attività di verifica dei progetti.

Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento a suo tempo previsto dall'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si è espresso in data 17 novembre 2005 con voto n. 208 il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il regolamento pone l'accento sul fatto che l'attività di verifica e validazione è funzione propria della stazione appaltante, e per essa del responsabile del procedimento. Tale attività di verifica, da parte della stazione appaltante, è a valle dei doverosi controlli da parte del progettista che opera in regime di qualità.

Il responsabile del procedimento, a sua volta, può avvalersi di strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante, in possesso di idonei requisiti e competenze professionali specifiche per la verifica della rispondenza del progetto alle finalità indicate all'articolo 45.

Art. 44

L'articolo individua l'ambito di applicazione della verifica dei progetti regolata dall'articolo 93, comma 6, del codice, relativo ai contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione e dall'articolo 112, del codice, attinente alla verifica prima dell'inizio dei lavori.

Art. 45

In detto articolo sono individuate le finalità della verifica ed, particolare, è previsto che essa accerti la qualità della progettazione attraverso la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di contenzioso e di varianti dovute a non esaustiva o incompleta progettazione, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la congruità del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la

possibilità effettiva di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Art. 46

L'articolo individua, sulla base delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed UNI EN ISO 9001, rispettivamente gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità. Il secondo comma prevede che un apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplini il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento degli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità.

Art. 47

L'articolo disciplina la verifica attraverso le strutture tecniche dell'amministrazione appaltante ed, in particolare, dispone, al comma 5, che, per le Amministrazioni dello Stato, l'accREDITamento quale Organismo di ispezione di Tipo B (ossia quello che opera internamente alla stazione appaltante per i propri progetti) è effettuato tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede ad accertare la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Art. 48

Tale articolo regola la verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione. L'articolo prevede, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la partecipazione degli Organismi sia di Tipo A che di Tipo C. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro la partecipazione viene estesa anche ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *g)* e *h)* del codice (professionisti e società di ingegneria), che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Viene prevista l'applicazione di vincoli al fine di garantire la terzietà dell'organismo che procede alla verifica.

E' previsto per progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del codice relativa ai lavori per opere a rete, l'esenzione dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Art. 49

L'articolo individua alcune disposizioni generali sul corrispettivo dell'attività di verifica e l'incompatibilità del soggetto incaricato della verifica con le attività di progettazione, coordinamento della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo del progetto oggetto di verifica. L'articolo è stato adeguato alle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Art. 50

www.lavoripubblici.it

L'articolo individua alcune disposizioni generali per la partecipazione alle gare (fatturato globale ed avvenuto svolgimento di servizi di verifica), in analogia con quanto già previsto per gli affidamenti di servizi di ingegneria. L'articolo prevede, altresì, una fase transitoria di tre anni in cui, per i requisiti di fatturato e di servizi effettuati, si può fare riferimento anche ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Nell'articolo sono previste, inoltre, le incompatibilità per la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio.

A seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, il comma 1 è stato parzialmente riformulato in analogia con quanto disposto dall'articolo 263 del regolamento, relativo ai requisiti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che riproduce l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 51

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, richiama le procedure di gara facendo riferimento alle disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell'articolo 270, commi 1, 2, e 3 del regolamento.

Artt. 52 - 53

Le disposizioni concernenti i criteri generali della verifica derivano dalle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l'attività di verifica dei progetti, da parte degli Organismi di Ispezione, già accreditati, e dei professionisti e delle società di ingegneria operanti nel settore.

Art. 54

L'articolo precisa che la verifica deve essere effettuata su tutti i livelli di progettazione e deve essere rapportata al livello progettuale oggetto di verifica (preliminare, definitivo, esecutivo) e che può essere integrata o semplificata dall'amministrazione committente in relazione alla natura e complessità dell'opera. L'articolo prevede, inoltre, che l'attività di verifica deve essere documentata attraverso appositi verbali, in contraddittorio con il progettista.

Art. 55

Nell'articolo si individua la "validazione" come l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche del progetto posto a base di gara. L'articolo richiama, inoltre, l'obbligo di indicare nel bando e nella lettera di invito per l'affidamento dei lavori gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara.

Art. 56

L'articolo richiama le responsabilità dei soggetti, interni ed esterni, incaricati dell'attività di verifica e precisa che la validazione del progetto non esime l'impresa che partecipa alla gara per l'affidamento dei lavori dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, del regolamento. In particolare, al comma 2, adeguato al parere del Consiglio di Stato, è stabilito che nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui

all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

Art. 57

L'articolo indica, in analogia a quanto previsto dal regolamento nel caso dei servizi di architettura e ingegneria, le caratteristiche delle polizze che devono essere possedute dai soggetti incaricati della verifica.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 58

L'articolo chiarisce che, contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto.

Art. 59

L'articolo precisa che, ad avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, l'amministrazione avvia la fase di affidamento dei lavori secondo le procedure previste dal proprio ordinamento.

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

Il titolo III disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di quelli di importo pari o inferiore.

Il comma 2 dell'articolo 40 del codice, diversamente dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all'articolo 5 del codice stesso.

La disposizione transitoria del codice (articolo 253, comma 3) ha, comunque, previsto che, sino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 34/2000, in quanto compatibili con il codice stesso. Ciò, al fine di evitare una pericolosa *vacatio* in tema di regole sulla qualificazione.

Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.

L'articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente (articolo 8, della legge n. 109/94), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g) del codice) dell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla

www.lavoripubblici.it

pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Anche l'articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell'Autorità per la vigilanza, ha introdotto - comma 7, lettera *m*)- nell'ottica di potenziare e rendere più capillare l'esercizio della vigilanza sull'operato delle SOA, il potere dell'Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse.

Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.

Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel presente titolo, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall'accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute dagli operatori di settore.

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 60

E' sostanzialmente confermato quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 2, nel prevedere che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle "stazioni appaltanti", introduce l'utilizzo dell'espressione "stazione appaltante", come definita nell'articolo 3, comma 33, del codice, invece di quella utilizzata dall'articolo 1 del precedente regolamento n. 34/2000, ("soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109"), riferita alla normativa in vigore prima del codice.

Art. 61

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 4 introduce due nuove classifiche (III-bis e IV-bis) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch'esse potessero essere qualificate per importi intermedi L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle classifiche e ai relativi importi.

Art. 62

L'articolo specifica la documentazione che le imprese stabilite negli Stati diversi dall'Italia devono presentare ai fini della qualificazione.

Art. 63

I commi 1, 2 e 3 del presente articolo riproducono quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

www.lavoripubblici.it

Nel comma 4 si introduce l'obbligo degli istituti accreditati di comunicare all'Autorità l'eventuale decadenza della certificazione di qualità aziendale, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, affinché le stazioni appaltanti possano venire a conoscenza delle conseguenti informazioni. In ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, viene altresì precisato che la comunicazione deve essere inviata anche alle SOA, di modo che le stesse provvedano a verificare l'attestazione.

Nel comma 5, allo scopo di potenziare e rendere più efficace l'attività di verifica delle SOA, si è reso necessario prevedere che le stesse debbano riscontrare la regolarità della predetta certificazione.

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64

L'articolo, che indica i requisiti di carattere morale per le SOA, riproduce sostanzialmente i commi 1-2-3-4-5-7, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, salvo la ulteriore previsione introdotta al comma 2.

Nel comma 2, è stato previsto l'adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Inoltre la disposizione mira ad assicurare la permanenza sul mercato dei soggetti maggiormente strutturati ed affidabili sotto il profilo patrimoniale, e dunque più idonei a garantire lo svolgimento di un'attività, quale è quella di attestazione, di fondamentale importanza per il comparto delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, introducendo una ulteriore garanzia in ordine al controllo circa l'effettiva presenza dei requisiti economici e finanziari richiesti alle società di attestazione quali il patrimonio netto pari al capitale sociale e la certificazione del bilancio.

Nel comma 3, si è reso necessario introdurre l'espresso divieto per le SOA di erogare, nei riguardi delle imprese, servizi di natura diversa dall'attività di attestazione.

Nel comma 6, lettera g), è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell'impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 65

L'articolo riproduce sostanzialmente l'articolo 7, commi 6-8, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nel comma 2, è stata introdotta la previsione di un termine di quindici giorni entro il quale le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'eventuale verificarsi di fatti che incidono sulla possibilità di svolgere l'attività di attestazione.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità di vigilanza.

Art. 66

Il presente articolo non contiene sostanziali innovazioni rispetto all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di partecipazioni azionarie.

L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato, con l'eliminazione del riferimento alla commissione consultiva presso l'Autorità di vigilanza, non più prevista dalle disposizioni del codice per effetto delle modifiche introdotte con il terzo decreto legislativo correttivo.

Art. 67

L'articolo introduce, rispetto all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, l'unica innovazione consistente nella previsione che l'organico minimo delle SOA sia assunto, oltre che a tempo indeterminato, anche a tempo pieno. L'articolo è stato adeguato alle osservazioni dell'Autorità di vigilanza.

Art. 68

L'articolo, che riproduce con adattamenti l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato, per cui sono stati eliminati i commi da 5 a 10, presenti nel precedente schema di regolamento, confluiti in un altro articolo del regolamento: in tal modo l'articolo 68 disciplina solo il rilascio e non anche la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 69

L'articolo riproduce quasi integralmente il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Nel comma 2 è stato aggiunto il riferimento alle imprese che hanno conseguito la qualificazione (ai sensi dell'articolo 50 del codice) mediante l'istituto dell'avvalimento.

Art. 70

L'articolo, riproduce, con le opportune variazioni, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato

Il comma 1, lettera *f*), introduce, per le SOA, l'obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell'attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese.

La lettera *g*) del medesimo comma 1, ribadisce i compiti delle SOA nel rilascio delle attestazioni.

Nel comma 2 è stata introdotta la possibilità, già attuata dalle SOA, di avvalersi della banca dati della Camera di commercio per accertare le informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario delle imprese.

Nel comma 3, si introduce, nell'ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto delle SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l'instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.

Nel comma 4 è previsto il sistema per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle SOA per l'attività di qualificazione che rimanda all'allegato C – parte I. Per le attestazioni dei consorzi stabili è prevista una riduzione al 50% delle tariffe, che tiene conto del fatto che l'esame e l'elaborazione richiesta alla SOA è meno laboriosa di un'attestazione di impresa.

Art. 71

Vengono riprodotti, con adattamenti al codice, gli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativo al potere di vigilanza dell'Autorità. Nella redazione dell'intero articolato si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e dell'Autorità.

Art. 72

La norma dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, lettera *f-bis*), del codice, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità per assicurare l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

Art. 73

L'articolo, che riproduce l'articolo 7, comma 9, e l'articolo 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, disciplina le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA e la sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato. In particolare, al comma 3, è stabilito che l'applicazione ripetuta o cumulata delle sanzioni può comportare la sospensione temporanea per un periodo fino a centottanta giorni ovvero la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 74

Il presente articolo, di nuova introduzione, adeguato al parere del Consiglio di Stato, dà attuazione al potere dell'Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l'obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera *a*), e 11 dell'articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.

Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al presente articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine delle imprese di non evadere le richieste di informazioni da parte dell'Autorità, con l'evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Pertanto è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.

Art. 75

L'articolo, che disciplina l'attività delle SOA, è stato riformulato tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Art. 76

www.lavoripubblici.it

Il testo dell'articolo riproduce, in gran parte, il contenuto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità di vigilanza.

Nel comma 11 è introdotta la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda, o del suo ramo, l'impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta, non prima di cinque anni dall'atto di cessione.

Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l'impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.

Art. 77

L'articolo riproduce, in larga parte, il testo dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, il quale, introdotto dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, ha previsto l'obbligo, per le imprese, di sottoporsi ogni tre anni alla verifica di mantenimento dei requisiti. Nella formulazione dell'articolo si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Nel nuovo comma 2 si è ritenuto di disciplinare le modalità temporali di svolgimento del procedimento di verifica.

Art. 78

Il comma 1 del presente articolo, anziché elencare i requisiti di ordine generale così come espressamente indicati nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fa direttamente riferimento all'articolo 38, commi 1 e 3 del codice, in quanto quest'ultimo articolo riporta già l'elencazione dei suddetti requisiti di carattere generale occorrenti per conseguire la qualificazione; il comma 4 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall'articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 79

L'articolo ricalca, in gran parte, il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta delle imprese.

Il comma 7 riformula, in modo più dettagliato, i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai concessionari e dalle imprese che eseguono lavori pubblici attraverso i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice. Per questi ultimi la norma prevede, oltre la presenza di uno staff tecnico di progettazione, compresa la figura del geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, come richiesto per i concessionari, anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara.

Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all'elemento rappresentato dall'attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per

dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.

Nel comma 11 è stato introdotto l'obbligo di presentare, unitamente alla dichiarazione sulla consistenza dell'organico, il documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità. Il comma 14 ricalca integralmente il testo del corrispondente comma dell'articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000, tranne nella parte in cui estende a venti anni (invece degli attuali cinque) l'ambito temporale del valore dell'attività del direttore tecnico, svolta presso altre imprese, per ottenere la qualificazione fino alla III classifica; è stato ridotto a cinque anni il limite temporale per la dimostrazione dei requisiti da parte del direttore tecnico, considerato che l'attestazione SOA vale cinque anni;

Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l'impresa debba dimostrare di possedere almeno una percentuale prefissata dei requisiti di ordine speciale previsti per le categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Rispetto al precedente schema regolamentare sono ridotte le percentuali relative alle categorie OS 3 e OS 5 per tenere meglio conto dell'attuale situazione di mercato, caratterizzato da un numero minore di imprese qualificate in dette categorie rispetto alle imprese qualificate nelle categorie OS 28 e OS 30.

Ciò rappresenta un'importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell'articolo 18 del d.P.R. n.34/2000.

Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per l'intero importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11. E' inoltre specificato che i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 devono indicare la specificazione dell'importo dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e che possono essere utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Nell'ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l'appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 sulla base dell'individuazione di tale categoria nella fase di progetto e successiva predisposizione di bando.

Il comma 17, anch'esso di nuova introduzione, prevede che, ai fini del collaudo dei lavori della categoria OS12-A, l'esecutore presenta la certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

Il comma 18 stabilisce che la falsità della documentazione e il certificato di esecuzione dei lavori falso presentato alla SOA dall'impresa, anche se non utilizzato ai fini della qualificazione, comporta la decadenza dell'attestazione da parte dell'Autorità. Ciò consente all'Autorità, a salvaguardia dell'interesse pubblico, di avviare l'azione amministrativa qualora l'impresa abbia prodotto la documentazione falsa senza attendere l'accertamento in via definitiva da parte dell'Autorità penale.

Il comma 19 stabilisce che in relazione alle categorie OG 2, OS 2-A, e OS 2-B, OS 25, afferenti ai beni culturali, le forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane, sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma 20, di nuova introduzione, è norma di carattere sociale ed è finalizzata al potenziamento di tutto il sistema della sicurezza dei lavoratori, alla qualificazione e formazione degli operai con particolare riferimento ai giovani, e alla riduzione del lavoro nero.

Art. 80

L'articolo riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 2, di nuova introduzione, individua quali documenti debbano essere dimostrati dalle ditte individuali e dalle società di persone per ottenere l'incremento convenzionale premiante, oggetto dello stesso articolo.

Il nuovo comma 3 consente di ridimensionare l'incidenza della cifra d'affari in lavori necessaria per ottenere l'attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell'affidabilità dell'impresa quali il patrimonio netto, l'indice di liquidità, l'indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.

Il comma 4, anch'esso di nuova introduzione, prevede che il suddetto incremento convenzionale premiante si applichi anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda, purché siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 74 del regolamento.

Art. 81

L'articolo, al fine dell'individuazione dei requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili, rinvia direttamente all'articolo 36, comma 7, del codice.

Art. 82

L'articolo riproduce integralmente il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che detta disposizioni relative alla rivalutazione, ai fini della qualificazione degli esecutori, dell'importo dei lavori eseguiti.

Art. 83

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell'emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.

La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall'Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse.

Al comma 8 è stata prevista una norma "moralizzatrice" del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori

rilasciati dalle stazioni appaltanti. Inoltre, è disposto che la documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero.

Art. 85

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con modifiche e adattamenti, quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice.

Il comma 3, di nuova introduzione, ha la funzione di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione.

Art. 86

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

Rispetto al d.P.R. n. 34/00, il comma 7 è stato riformulato attribuendo una maggiore responsabilità sia al committente che al direttore dei lavori, nell'ambito della certificazione inerente l'edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza.

Art. 87

L'articolo riproduce, con adattamenti, la norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in tema di direzione tecnica dell'impresa. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 88

L'articolo, al comma 1, puntualizza l'ambito oggettivo del contratto di avvalimento in gara tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria (articolo 49, del codice) al fine di contrastare possibili distorsioni del mercato ed assicurare la legittima concorrenza tra gli operatori economici.

I commi 2 e seguenti si riferiscono all'avvalimento disciplinato nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di qualificazione (articolo 50 del codice).

Infatti, l'articolo 50 del codice demanda al regolamento il compito di disciplinare le modalità per quanto concerne la possibilità che un'impresa possa conseguire l'attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario. Nel comma 3 del presente nuovo articolo, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c), del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l'obbligo per l'impresa ausiliaria e per l'impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all'Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda.

Nel medesimo comma 3 si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L'aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall'impresa ausiliaria.

L'introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell'avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall'impresa ausiliaria non siano più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell'attestazione.

Il comma 6 del presente articolo prevede, altresì, che l'impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 89

L'articolo di nuova introduzione, al comma 1, attribuisce all'Autorità il compito di individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA.

Il comma 2, in attuazione dell'articolo 40, comma 9, del codice, prevede che le suddette attestazioni debbano indicare espressamente anche le referenze che hanno permesso il loro rilascio.

Art. 90

L'articolo riproduce, con adattamenti, il contenuto dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di requisiti da possedersi dalle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, specificando, al comma 1, che, nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. Il comma 2, specifica gli ulteriori requisiti richiesti ove gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro riguardino i lavori agricolo – forestali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 91

Il presente articolo, collocato nel capo IV del precedente schema di regolamento, è stato ricollocato nel capo III, dedicato ai requisiti per la qualificazione, sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato ed adeguato nel contenuto al parere stesso.

L'articolo prevede, al comma 1, che le attestazioni di cui sia stata disposta la decadenza dalle SOA o dall'Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell'Autorità.

Il comma 2 impone l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare, durante l'esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del casellario informatico.

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.

Il comma 5, di nuova introduzione, prevede che i requisiti progettuali previsti dal bando di gara devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione oppure dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione per il tramite di un progettista esterno in grado di dimostrarli, secondo le modalità indicate nelle lettere a) e b) dello stesso comma 5.

Art. 93

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di società tra imprese riunite.

Art. 94

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di consorzi stabili di imprese. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 36, comma 2, del codice, stabilisce quale limite e condizione alla facoltà del consorzio di fare eseguire le prestazioni dell'appalto alle consorziate, che i lavori possono essere eseguiti direttamente dal consorzio oppure dalle sole consorziate indicate in sede di gara: così l'articolo risulta adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato. In tale ottica è stato adeguato anche l'articolo 277, disciplinante i consorzi per servizi e forniture.

La mancata riproduzione del comma 4 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, rilevata dal Consiglio di Stato, trae motivazione dal fatto che le disposizioni ivi contenute sono inserite nell'articolo 36, comma 7, del codice.

Art. 95

E' riprodotto, con adattamenti, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti del concessionario. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 96

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di requisiti del promotore e attività di asseverazione.

Il comma 4, di nuova introduzione, prevede gli elementi che devono essere valutati ai fini dell'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore.

Il comma 5, anch'esso di nuova introduzione, indica gli elementi che devono essere presi in considerazione per la valutazione economica e finanziaria del piano economico-finanziario. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

www.lavoripubblici.it

TITOLO IV – MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

Il titolo IV disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

La copertura legislativa di questo titolo si ritrova nella sezione III (articoli 186-193) del codice, intitolata “*Qualificazione dei contraenti generali*”, che codifica gli articoli da 20-*bis* a 20-*decies* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9.

Tale sezione III che, pertanto, istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in euro 350.000.000, euro 700.000.000 e oltre euro 700.000.000.

In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-*ter*, 20-*quater* e 20-*quinqies* del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale.

Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.

Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.

Art. 97

L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la presentazione delle domande di qualificazione. Al fine di favorire il processo di attuazione dell’informatizzazione delle procedure, nell’ottica di una maggiore efficienza e celerità dell’azione amministrativa, si è previsto, al comma 1, che alla domanda, a pena di non ammissibilità, sia allegata la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale.

Il comma 4 prevede, in attuazione all’articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, i criteri per la determinazione degli oneri applicabili all’attività di attestazione per la qualificazione dei contraenti generali, rimandando all’allegato C – parte II.

Art. 98

L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il rilascio dell’attestazione. L’articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Al comma 8 si prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale di cui sia stata disposta la decadenza dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano inserite nel sito informatico dello stesso Ministero. E’ altresì previsto l’obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di verificare, durante l’esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore e del subappaltatore per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 99

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il procedimento per il rinnovo dell'attestazione. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 100

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione da presentare nel caso di impresa singola, in forma di società commerciale o cooperativa. Al comma 1, lettera c.3), il riferimento al *libro matricola*, previsto nella precedente stesura del testo, è stato sostituito con quello al *libro unico del lavoro* introdotto dall'articolo 39 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 101

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 relativo alla documentazione richiesta nel caso di consorzio stabile.

Art. 102

L'articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione richiesta nel caso di consorzio di cooperative.

Art. 103

E' riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato eliminando le disposizioni ripetitive in quanto contenute nell'articolo 47 del codice. La precisazione relativa ai documenti in lingua straniera è altresì prevista all'articolo 62 del regolamento relativo al sistema di qualificazione SOA.

Art. 104

L'articolo regola l'avvalimento in gara e l'avvalimento infragruppo per la qualificazione del contraente generale rimandando, con i dovuti adattamenti, alla disciplina dettata dall'articolo 88 relativa all'avvalimento nel sistema SOA.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

www.lavoripubblici.it

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 105

L'articolo 105 riproduce con adattamenti l'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. non riprodotto nel codice.

Art. 106

E' riprodotta, con adattamenti, la norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare, al comma 1, l'introduzione dell'avvenuta validazione del progetto mira innanzitutto a ribadire che prima dell'avvio delle procedure di gara è necessario che il progetto sia stato effettivamente e formalmente verificato onde evitare l'insorgenza di successivi problemi; al comma 2 si prevede che lo svolgimento delle attività di presa visione dei luoghi durante la realizzazione dell'opera possa essere delegato onde evitare che temporanei impedimenti personali dei titolari delle imprese possano impedire la partecipazione alle gare e dunque la piena attuazione del principio della massima concorrenza. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 107

E' riprodotta, con adattamenti la norma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante le categorie di opere generali e specializzate di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, cui il presente articolo regolamentare dà attuazione. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l'ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa.

Si sono individuati le strutture, gli impianti e le opere speciali facendo uso dell'acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desunto dalla tabella "allegato A" al d.PR n. 34/2000, ora "allegato A" del regolamento di attuazione del codice, così da consentire l'immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese.

L'integrazione dell'elenco delle strutture, impianti, e opere speciali previsto al comma 2, è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione. In particolare, la categoria OS 2 (già presente nell'articolo 72, comma 4 del d.P.R. n. 554/99) è stata sdoppiata in OS 2-A e OS 2-B, e sono state introdotte le categorie OG 11, OS 8, OS 12-A, OS 18-A e OS 18-B, OS 28, OS 34.

Il contenuto dell'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato,

Artt. 108-109

Le modifiche introdotte rispetto ai corrispondenti articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono in parte conseguenti a quelle introdotte nell'articolo 107 ed in parte conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal terzo decreto legislativo correttivo al codice relative all'articolo 37, comma 11, dello stesso.

www.favoripubblici.it

Sezione seconda: Appalto di lavori

Art. 110

L'articolo riproduce con adattamenti l'articolo 80, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di pubblicità di avvisi e bandi sui quotidiani nazionali e locali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 111

L'articolo, che disciplina l'esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili, riproduce con adattamenti i commi 3 e 5 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 112

L'articolo prevede la disciplina per la determinazione del valore dei beni immobili da porre a base di gara, in caso di offerta congiunta. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 113

L'articolo in generale puntualizza la disciplina del dialogo competitivo negli appalti di lavori pubblici.

E' specificato, al comma 1, che nel bando siano indicati i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti per l'ammissione al dialogo. E' previsto inoltre che sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici e che le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Al comma 5 si prevede che il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all'esecuzione dell'opera.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 114

L'articolo, sempre relativo all'istituto del dialogo competitivo, prevede che la stazione appaltante con il pagamento del premio, ove previsto, acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatario.

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Artt. 115-116

Gli articoli 115 e 116 del regolamento riproducono rispettivamente gli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativi allo schema di contratto e ai contenuti dell'offerta, con le necessarie modifiche.

In particolare all'articolo 115, comma 1, lettera *e*) e all'articolo 116, comma 1, lettera *h*), si sono rese necessarie modifiche per adeguare il testo regolamentare alle disposizioni di cui all'articolo 146 del codice che riproduce le disposizioni dell'articolo 2 della legge 11

febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166. Gli articoli sono stati adeguati al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Art. 117

L'articolo è stato introdotto in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato.

Art. 118

L'articolo riproduce l'articolo 89, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire maggiormente il dettato normativo riguardante l'aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori. In particolare il comma 2 dispone che, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il computo metrico, posto a base di gara al fine di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale in quanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Il concorrente ha l'obbligo di controllare prima della formulazione dell'offerta le voci e le quantità in progetto e di dichiarare di aver tenuto conto - nella formulazione dell'offerta, che pertanto resta fissa ed invariabile - delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico.

Art. 119

L'articolo riproduce l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con i dovuti adattamenti lessicali riguardanti le procedure di affidamento.

Art. 120

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, nel puntualizzare disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è una rielaborazione dei commi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non abrogati dal codice, con i dovuti adattamenti.

In particolare al comma 1, al fine di tutelare la centralità e la qualità del progetto, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione si prevede di assegnare ai criteri strettamente tecnici un peso complessivo maggiore predeterminato. L'eccezione sollevata dal Consiglio di Stato al riguardo è da ritenersi superata a seguito della modifica apportata all'articolo 53, comma 2, ultimo periodo, del codice dal terzo decreto legislativo correttivo.

L'articolo altresì prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice.

Al comma 4 è stabilito che è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera l) ovvero, nel caso di lavori di importo superiore a 25

milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza.

Art. 121

L'articolo, che riproduce, in parte e con gli opportuni adattamenti, l'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne in generale le offerte anomale, dettagliando, in conformità agli articoli 86 e 88 del codice, la relativa procedura da adottare nel caso dell'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rispetto al primo criterio è stabilita la procedura da seguire per la determinazione delle offerte anomale a seconda dell'importo a base di gara e del numero delle offerte ammesse. Il comma 1 è stato introdotto per eliminare ogni dubbio in relazione al calcolo della soglia di anomalia. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e al terzo decreto legislativo correttivo al codice.

Art. 122

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato e al terzo decreto legislativo correttivo al codice, estende ai lavori le disposizioni del regolamento in materia di accordo quadro, di cui all'articolo 59, del codice, e dell'asta elettronica, di cui all'articolo 85 del codice, richiamando la disciplina di dettaglio contenuta nella parte IV, titolo II, capo III del regolamento, relativa ai contratti pubblici per l'appalto di forniture e servizi.

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I – Garanzie

Art. 123

L'articolo, che riproduce l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di cauzione definitiva, introduce al comma 1 specificazioni conformi al dettato normativo di cui all'articolo 113, comma 1, del codice (svincolo progressivo).

Art. 124

E' riprodotto, con gli opportuni adeguamenti, l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi. L'articolo è adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 125

E' riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

www.lavoripubblici.it

In particolare, il comma 1 stabilisce che qualora la somma da assicurare indicata nel bando sia superiore all'importo dei lavori posti a base di gara, deve esserne fornita nello stesso bando specifica motivazione.

Art. 126

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, riproduce l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di polizza di assicurazione indennitaria decennale.

E' stato indicato in termini percentuali, anziché assoluti, il limite massimo di indennizzo della polizza decennale per meglio adeguarlo all'entità dell'appalto chiarendo che il massimale della polizza decennale è richiesto nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, sono stati adeguati i massimali delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 125, comma 2.

Art. 127

E' riprodotto l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente i requisiti dei fideiussori in conformità alle disposizioni del codice. In particolare, al comma 3, è stabilito che le garanzie possono essere rilasciate anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 128

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina le garanzie in caso di riunioni di concorrenti.

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

Il capo II disciplina il sistema di garanzia globale in attuazione all'articolo 129, comma 3, del codice. Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento previsto dall'articolo 30 comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 415/98 (Merloni ter), ha formulato parere il Consiglio di Stato in data 07.02.2005. Di tale parere si è tenuto conto nella riformulazione delle presenti disposizioni.

La "*garanzia globale di esecuzione*", secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad estendere la semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento per i lavori pubblici – che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dalla stazioni appaltanti o dai soggetti aggiudicatori che si duole delle inesatte prestazioni dell'esecutore – con una più vasta garanzia di fare, che obblighi il garante a far conseguire alla stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori non già il recupero degli oneri derivanti dall'inadempimento contrattuale, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, inesistente fino ad oggi in Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed è anche utilizzato per la realizzazione di grandi opere internazionali; richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio assai più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico. La nuova garanzia dovrebbe espletare una

essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. E infatti, il rilascio della garanzia, comportando un relevantissimo rischio per i garanti, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, che faccia ritenere marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.

La garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti.

I principi essenziali cui si ispira l'articolato di cui al capo II sono:

a) l'istituzione di un sistema di garanzia "globale", che comprende in sé l'attuale garanzia fidejussoria (definita nel testo come garanzia di cui all'articolo 113 del codice) e la nuova garanzia (definita nel testo "garanzia di subentro");

b) il principio di continuità del rapporto, nel senso che la attivazione della garanzia determina il trasferimento dell'obbligo di fare dall'esecutore/contraente generale inadempiente al suo garante, che poi darà corso al proprio obbligo attraverso una impresa idonea, che subentrerà nell'esecuzione.

Art. 129

L'articolo, coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo, definisce la garanzia globale di esecuzione, che consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro disciplinata all'articolo 131, comma 1, lettera *b*) del regolamento, e ne definisce l'ambito di applicazione.

Art. 130

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, regola le modalità di presentazione della garanzia, precisando che essa – ove obbligatoria o richiesta dal bando – deve essere prestata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, a pena di pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione.

Al comma 2, è stabilito l'obbligo di indicare il nominativo di almeno due sostituti, che come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.

Si richiama, al comma 3, lo schema di garanzia, riprodotto nell'allegato H, che ne completa la disciplina di dettaglio, in particolare per la configurazione dei rapporti tra garante e stazioni appaltanti o soggetti aggiudicatori a seguito dell'attivazione della garanzia.

Art. 131

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, regola l'oggetto e la durata della garanzia, distinguendo la stessa in garanzia di cui all'articolo 113 del codice (l'obbligo di pagare gli oneri derivanti dal mancato o l'inesatto adempimento nella continuità dei rapporti con l'impresa inadempiente) e la garanzia di subentro (l'obbligo di subentrare, a mezzo di impresa idonea, nella esecuzione del lavoro, all'impresa inadempiente). La garanzia di subentro può essere attivata in caso di risoluzione del contratto per i motivi già previsti nel nostro ordinamento (quali la perdita della qualificazione, dell'antimafia, l'inadempimento grave, il fallimento). Il termine di efficacia della garanzia di cui

all'articolo 113 del codice è quella della attuale garanzia fidejussoria, mentre l'efficacia della garanzia di subentro cessa, logicamente, con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 132

Nell'articolo sono fissate le norme per l'attivazione della garanzia cauzionale, prevedendo un termine di quindici giorni per il pagamento delle somme richieste. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane anche dopo l'attivazione del subentro.

Art. 133

L'articolo regola l'attivazione della garanzia di subentro: il garante deve comunicare l'inizio dell'attività della impresa subentrante entro trenta giorni dalla attivazione della garanzia; ciò non libera il garante dal fare completare il lavoro garantito. Il comma 2 prescrive che qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l'altro soggetto indicato all'atto della stipulazione del contratto. Al comma 3 è disciplinata l'ipotesi di inadempimento anche del secondo subentrante. Il comma 4 stabilisce che le autorizzazioni rilasciate per il subappalto rimangono valide e possono essere utilizzate dal subentrante, in modo da assicurare la migliore continuità ai lavori.

Art. 134

Sono regolati i rapporti tra le parti ed i requisiti del garante e del subentrante. Sotto il primo profilo è prevista una netta distinzione dei rapporti tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e contraente garantito rispetto ai rapporti tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante. Il garante assume l'obbligo di far realizzare l'opera e per tal motivo il garante non può sottrarsi a tale obbligo di fare eseguire deducendo l'insussistenza della causa di risoluzione o facendo in qualche modo valere le eccezioni che spetterebbero al contraente garantito. In tal modo si vuole assicurare che la lite giudiziaria, che spesso segue una risoluzione di contratto, non possa interdire il funzionamento della garanzia ed il completamento dell'opera. D'altronde, il subentro del garante non libera il contraente inadempiente dalle responsabilità patrimoniali eventualmente a suo carico per l'interruzione dell'opera e queste responsabilità possono essere fatte valere anche a mezzo della garanzia cauzionale prestata nell'ambito della garanzia globale.

Quanto ai requisiti del garante, oltre a richiamare quelli di legge si è richiesto, al comma 4, il rilascio di garanzie fidejussorie pari ad 1,5 volte l'importo dei lavori. E' stata poi prevista al comma 5 la possibilità di far rilasciare la garanzia di subentro dalla eventuale società capogruppo della impresa garantita, a condizione, peraltro, che la capogruppo abbia un patrimonio adeguato (non meno di 500 milioni di euro) e si associ con un istituto bancario o assicurativo che rilasci la garanzia cauzionale. Si è, poi prevista, al comma 6, la possibilità di rilasciare garanzia da parte di associazioni tra garanti.

Il comma 8, infine, prevede che il garante possa partecipare alla verifica dell'andamento dei lavori a mezzo di un soggetto di propria fiducia, e che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore debba consentire ed agevolare tale controllo.

Art. 135

L'articolo regola i limiti di garanzia che, per la garanzia cauzionale, sono riferiti a quelli previsti per l'attuale garanzia di cui all'articolo 113 del codice, salvo che, in caso di attivazione della garanzia cauzionale, la garanzia si intende sempre pari al 10% dell'importo originario dei lavori.

Art. 136

L'articolo regola, in modo specifico e particolare, in caso in cui sia stato concesso (al solo contraente generale) un finanziamento c.d. "*project*", garantito cioè soltanto dalla remunerazione dei lavori, con limitata rivalsa sul patrimonio delle imprese. Tale ipotesi merita una speciale disciplina, per evitare che la perdita del contratto ponga nel nulla la garanzia stessa del finanziatore. Si è pertanto mutuato, nelle linee generali, il sistema previsto nell'ambito delle concessioni relative alla finanza di progetto, nell'articolo 159 del codice, consentendo al finanziatore di evitare la risoluzione del rapporto individuando una impresa idonea a sostituirsi nel rapporto alla impresa inadempiente, a mezzo di un atto di novazione soggettiva. Si tratta, come è evidente, di una procedura particolare che evita l'attivazione della garanzia limitando i danni del garante ma, in ultima analisi, anche del soggetto aggiudicatore che si giova della continuazione senza interruzioni (e senza contenziosi) del contratto in corso.

TITOLO VII - IL CONTRATTO

Art. 137

In generale l'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; in particolare sono stati introdotti i commi 3 e 4 recanti chiarimenti in merito alla tenuta dei documenti facenti parte del contratto. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 138

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante il contenuto dei capitolati e dei contratti.

Il comma 2, di nuova introduzione, prevede che, per la definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali ai fini di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, nonché l'articolo 69 del codice.

Art. 139

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'esecutore.

Art. 140

www.lavoripubblici.it

L'articolo, riformulato in base alle osservazioni del Consiglio di Stato, riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, ed integra, l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante l'anticipazione sull'importo contrattuale. Al comma 1 è stabilito in via generale il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. I commi 2 e 3, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è consentita dalle leggi vigenti, stabiliscono le modalità, i termini e le condizioni dell'erogazione. Il comma 4 esclude dal campo di applicazione del comma 2 la fattispecie di anticipazione introdotta con il terzo decreto legislativo correttivo all'articolo 133, comma 1-bis, del codice, per la quale è stabilita specifica disciplina nel codice.

Art. 141

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Con riferimento al comma 3, ove è stabilito che ogni sospensione dei lavori, legittima il pagamento in acconto degli importi maturati in ragione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, è stato dimezzato il termine di durata della sospensione da novanta a quarantacinque giorni, in quanto più equo. L'articolo ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 142

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti, l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente gli interessi per ritardato pagamento.

Art. 143

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 29 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente i termini di pagamento degli acconti e del saldo. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 144

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 30 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente le modalità operative in relazione agli interessi per ritardato pagamento. In particolare, il comma 5, di nuova formulazione, fa specifico riferimento al caso in cui l'appalto preveda l'esecuzione di lavorazioni in subappalto con pagamento diretto in favore del subappaltatore, stabilendo che la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento avviene in favore dell'esecutore e dei subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi per le quali si sia verificato il ritardo nel pagamento del corrispettivo.

Art. 145

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di penali, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 22 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le penali. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato

Art. 146

Il nuovo articolo, formulato in due commi, prevede che in caso di inadempimento dell'esecutore, per obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante possa procedere d'ufficio in danno dell'esecutore nel limite d'importo non superiore a 200.000 euro; sono altresì previste le modalità per la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile.

Riguardo all'osservazione del Consiglio di Stato circa la necessità di integrare la norma con la disciplina dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante riferita anche al caso di inadempimenti degli obblighi retributivi e contributivi dell'esecutore nei confronti dei propri dipendenti e subappaltatori, si è provveduto ad integrare il testo del regolamento introducendo specifiche disposizioni al riguardo negli articoli 4 e 5.

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Direzione dei lavori

Art. 147

L'articolo riproduce l'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'ufficio della direzione dei lavori.

Art. 148

E' riprodotto l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con gli adeguamenti al codice e alle norme tecniche per le costruzioni relativo al direttore dei lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato e al secondo decreto legislativo correttivo al codice.

Artt. 149 -150

Sono riprodotti gli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con le opportune precisazioni volte a meglio definire i diversi compiti e relative responsabilità rispettivamente dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere.

Art. 151

E' riprodotto l'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con l'introduzione dei mutati riferimenti normativi ed alcune integrazioni finalizzate a chiarire e a distinguere il ruolo del coordinatore per l'esecuzione rispetto al ruolo del direttore dei lavori. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

CAPO II – Esecuzione dei lavori

Sezione prima – Disposizioni preliminari

Art. 152

www.lavoripubblici.it

E' riprodotto l'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Sezione seconda – Consegna dei lavori

Art. 153

L'articolo riproduce l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con alcune integrazioni al comma 9 dove viene fissato un limite massimo al ritardo della consegna, per certezza dei tempi.

Art. 154

E' riprodotto l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; in particolare, al comma 1, lettera b), è stata introdotta la previsione della localizzazione delle cave e delle discariche da utilizzare da parte dell'esecutore e dei mezzi d'opera per la esecuzione dei lavori.

Art. 155

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, ed integra, l'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le differenze riscontrate all'atto della consegna. In particolare al comma 3, è inserita una disposizione analoga a quella dell'articolo 11, comma 2 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, tesa ad eliminare l'incongruenza della disposizione del successivo comma 4, secondo cui, non essendosi proceduto alla consegna dei lavori secondo il comma 2, l'esecutore, ove intenda formulare osservazioni sulle difformità riscontrate, deve apporre riserva sul verbale di consegna.

Art. 156

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la consegna di materiali da un esecutore ad un altro.

Art. 157

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 9 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, concernente i riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori.

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158

E' riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di sospensione e ripresa dei lavori. Al comma 8 è stata introdotta una norma chiarificatrice rispetto alle sospensioni inizialmente legittime. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 159

www.lavoripubblici.it

L'articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l'articolo 24 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, che disciplina ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono riprodotti gli articoli 26 e 21 del d.m.ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le proroghe e il tempo per la ultimazione dei lavori

Art. 160

L'articolo riproduce con gli adeguamenti al codice l'articolo 25 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145 che disciplina la sospensione illegittima. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 161

L'articolo riproduce, con adeguamenti, l'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di variazioni e addizioni al progetto approvato. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

In particolare al comma 4 si è equiparato il mancato adempimento dell'esecutore all'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e ordinategli dal direttore dei lavori ad una "contestazione" facendo quindi riferimento, per la procedura conseguente, alle disposizioni contenute nell'articolo 164; è stata inoltre introdotta una disposizione finalizzata a distinguere più chiaramente tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo; al comma 9 sono state introdotte precisazioni e chiarimenti formali.

I commi 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, di nuova introduzione, riproducono, con adeguamenti, le disposizioni dell'articolo 10 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le varianti in aumento.

Art. 162

L'articolo, per la parte in cui disciplina la diminuzioni dei lavori, riproduce, ai commi 1 e 2, l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'articolo 12 del d.m.ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, con gli adeguamenti al codice.

I nuovi commi 3, 4, 5, 6, e 7 riproducono le disposizioni dell'articolo 11 del d.m.ll.pp. n. 145/2000 riguardanti le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'esecutore.

Art. 163

L'articolo, che disciplina la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, riproduce l'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introducendo una precisazione al comma 4.

Art. 164

L'articolo, che disciplina le contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore riproduce l'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 165

Per maggior chiarezza l'articolo 163 del precedente schema di regolamento, viene sdoppiato nei nuovi articoli 165 e 166. L'articolo 165, che detta disposizioni in relazione a sinistri alle persone e danni, riproduce l'articolo 138 del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, del d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Art. 166

L'articolo, che detta disposizioni in relazione ai danni causati da forza maggiore, riproduce l'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, integrandolo con le disposizioni dell'articolo 348 della legge 2248/1865, all. F, relative ai danni che, di conseguenza, è abrogato nel successivo articolo 360 in attuazione di quanto previsto all'articolo 256, comma 4, del codice. E' riprodotto altresì l'articolo 20 del d.m. ll.pp. n. 145/2000, di conseguenza abrogato.

Art. 167

L'articolo prevede la disciplina per il ripristino di opere e il risarcimento dei danni a carico dell'esecutore e riproduce l'articolo 14, comma 2, del d.m. ll.pp. n. 145/2000.

Art. 168

Con il presente articolo sono dettate disposizioni per l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare introdotto dall'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice. Le disposizioni adattano al caso specifico le previsioni del successivo articolo 169, relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto definitivo, che riproduce con modifiche l'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare, il comma 1 prevede che il responsabile del procedimento avvii le procedure per l'acquisizione di ulteriori eventuali pareri necessari e per l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Al comma 11 è chiarito che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo predisposto a cura dell'affidatario sono entrambi soggetti a verifica.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 169

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In considerazione della maggiore diffusione dell'appalto di progettazione ed esecuzione sono introdotte, al comma 3, nuove disposizioni relative alle variazioni progettuali tra progetto esecutivo e definitivo: si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al "definitivo", variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Nel nuovo comma 8 è altresì chiarito che, nella ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis del codice, il capitolato speciale d'appalto è la sede per la definizione della modalità del pagamento del compenso della progettazione; al comma 9 è chiarito che il progetto esecutivo predisposto a cura dell'affidatario è soggetto a verifica prima dell'approvazione.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Sezione quarta – Subappalto

Art. 170

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, ed integrato, l'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; sono state estese ai subaffidamenti le disposizioni del subappalto per moralizzare l'esecuzione dei lavori ed è stato specificato il cottimo.

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

Art. 171

Sono riprodotte, con adattamenti, le parti relative al procedimento di calcolo della compensazione e alle modalità di pagamento contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005 recante *“Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni”*. Le citate disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono ora riportate all'articolo 133 del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato ed è coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo.

Art. 172

In analogia al precedente articolo 171 sono dettate disposizioni relative alle modalità di applicazione del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato ed è coordinato con il terzo decreto legislativo correttivo..

CAPO III – Lavori in economia

Art. 173

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina il cottimo.

Art. 174

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'autorizzazione della spesa per lavori in economia.

Art. 175

L'articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente i lavori d'urgenza, introducendo una disposizione di chiarimento al comma 2.

Art. 176

E' riprodotto l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante i provvedimenti in caso di somma urgenza.

Art. 177

E' riprodotto l'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante la perizia suppletiva per maggiori spese.

TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

Art. 178

L'articolo, che disciplina i fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, riproduce l'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e tiene conto delle modifiche introdotte nel codice all'articolo 92, comma 7-bis, dal terzo decreto legislativo correttivo. In particolare risultano inserite tra le voci di quadro economico riferite alle spese tecniche, l'assicurazione professionale dei dipendenti e le spese strumentali che le amministrazioni aggiudicatrici sostengono in relazione all'intervento. Si è tenuto conto del parere del Consiglio di Stato relativamente alle precisazioni formulate relativamente alla lettera f) del comma 1 ed al richiamo al comma 5 dell'articolo 92 nella lettera g) del medesimo comma.

Art. 179

E' riprodotto l'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante i lavori in economia contemplati nel contratto, integrato di alcune disposizioni che tendono ad eliminare le incertezze in ordine alla quantificazione del corrispettivo per i lavori in economia.

Art. 180

E' riprodotto l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina disposizioni relative all'accertamento e registrazione dei lavori con la specificazione, al comma 4, che se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

Art. 181

E' riprodotto l'articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che indica l'elenco dei documenti amministrativi e contabili.

L'articolo è stato integrato per coordinarlo con gli articoli 200 e 202.

Art. 182

L'articolo riproduce l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni relative al giornale dei lavori.

www.lavoripubblici.it

Art. 183

L'articolo riproduce l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni relative ai libretti di misura dei lavori e delle provviste.

Art. 184

E' riprodotto l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle annotazione dei lavori a corpo, con l'introduzione di alcuni chiarimenti. L'articolo è stato adeguato alle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 185

L'articolo riproduce l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle modalità di misurazione dei lavori.

Art. 186

E' riprodotto l'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito ai lavori e alla somministrazioni su fatture.

Art. 187

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito alle note settimanali delle somministrazioni, rendendo più completa la definizione delle modalità di compilazione delle liste settimanali.

Art. 188

L'articolo, che riproduce l'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla forma del registro di contabilità, al comma 4, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.

Art. 189

L'articolo riproduce l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.

Art. 190 – 191

Gli articoli riproducono rispettivamente l'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità e l'articolo 31 del d.m. ll.pp. 19 aprile 2000, n. 145, che detta disposizioni concernenti la forma ed il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza interpretativa in merito alla previsione che l'esecutore possa firmare con riserva il registro il contabilità, ed esplicarne i motivi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni successivi qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa.

Art. 192

E' riprodotto l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, detta disposizioni relative ai titoli speciali di spesa.

Art. 193

E' riprodotto l'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al sommario del registro. Al comma 1 è stata introdotta la specificazione "*nel caso di lavori a misura*", per una maggiore chiarezza e per una precisa distinzione rispetto alle indicazioni di cui al comma 2, relative ai lavori a corpo.

Art. 194

E' riprodotto l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo allo stato di avanzamento lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 195

L'articolo riproduce l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il certificato per il pagamento delle rate di acconto.

Art. 196

L'articolo, di nuova introduzione, finalizzato a contrastare il "lavoro nero" ed a tutelare i lavoratori, detta disposizioni materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 197

E' riprodotto l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la contabilizzazione separata di lavori.

Art. 198

L'articolo riproduce l'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni in merito ai lavori annuali estesi a più esercizi.

Art. 199

L'articolo, che riproduce l'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il certificato di ultimazione dei lavori, al comma 1 introduce una necessaria integrazione per definire la effettiva consistenza dei lavori alla data di scadenza prevista nel contratto.

Art. 200

L'articolo riproduce l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il conto finale dei lavori.

In particolare al comma 2, lettera *f*) è stata introdotta una integrazione in quanto si ritiene che sia il direttore lavori il soggetto che meglio conosce l'andamento effettivo dei lavori, la situazione dell'opera e le contestazioni e pretese dell'impresa. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 201

www.lavoripubblici.it

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di reclami dell'esecutore sul conto finale.

Art. 202

L'articolo, che riproduce l'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale, al comma 1 introduce un termine temporale allo scopo di assicurare il rispetto dei termini del collaudo.

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

Artt. 203- 204- 205- 206- 207- 208 - 209

Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplinano la contabilità dei lavori in economia.

Art. 210

L'articolo, di nuova formulazione rispetto al d.P.R. n. 554/1999, prevede la contabilità in forma semplificata nel caso di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro.

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

Art. 211

L'articolo, che riproduce l'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente disposizioni in merito alla numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura, al comma 3, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.

Artt. 212- 213- 214

Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 184, 185 e 186, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardanti le norme generali per la tenuta della contabilità dei lavori. In particolare, il comma 3 dell'articolo 214 chiarisce che il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore, i certificati di pagamento, e la relazione sul conto finale nella quale esprime anche parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI

In generale, l'intero titolo è stato riorganizzato rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per dare una sequenza più corretta agli

argomenti; in particolare sono stati apportati perfezionamenti formali di carattere linguistico e chiarificatore di aspetti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi.

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 215

L'articolo, che riproduce ed integra l'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al comma 4 definisce i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 216

L'articolo, riproduce ed integra l'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla nomina del collaudatore ed è coordinato con le disposizioni introdotte con il terzo decreto legislativo correttivo del codice.

Ai commi 1 e 2 è precisato che il collaudo è affidato ad un collaudatore oppure ad una commissione di collaudo che può essere composta da 2 o 3 membri.

Al comma 4 è stata introdotta la facoltà di inserire nelle commissioni di collaudo un funzionario amministrativo, come previsto dall'articolo 141, comma 4, del codice.

Al comma 5 è stata estesa la facoltà di conferire incarichi di collaudo a soggetti muniti di laurea breve.

Al comma 6 è stata prevista la possibilità di conferire incarichi di collaudo di lavori di manutenzione a tecnici diplomati.

Inoltre è stato soppresso, rispetto al comma 5 dell'articolo 188 del d.P.R. n. 554/99, il divieto di nominare commissioni miste composte sia da funzionari della stazione appaltante sia da soggetti esterni. Ciò perché è frequentemente utile affiancare al funzionario interno un esperto per aspetti specialistici dell'opera da collaudare. In ottemperanza alla legge comunitaria 2004 e al codice, è stata altresì soppressa la previsione di istituire obbligatoriamente elenchi di collaudatori sia presso l'allora Ministero dei lavori pubblici sia presso le Regioni e le Province autonome.

Il comma 9 è riformulato, prevedendo che l'affidamento a soggetti esterni avvenga a seguito di procedura di gara, con la puntuale disciplina del possesso dei requisiti specifici anche in relazione all'importo dei lavori.

Art. 217

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, puntualizzando l'elenco dei documenti che il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo.

Art. 218

L'articolo, che riproduce l'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'avviso ai creditori, al comma 3 introduce le dovute precisazioni connesse con le intervenute variazioni delle procedure di pubblicazione degli avvisi stessi.

Art. 219

L'articolo riproduce, con adeguamenti, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente l'estensione delle verifiche di collaudo.

Art. 220

L'articolo, che riproduce l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le commissioni collaudatrici, al comma 3 puntualizza le procedure da adottarsi in caso di dissenso fra i componenti della commissione composta da due membri.

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Art. 221

L'articolo, che riproduce l'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplina le procedure per le visite di collaudo in corso d'opera. Al comma 1 è stabilito che vengano effettuati sopralluoghi da parte dell'organo di collaudo durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Art. 222

L'articolo riproduce l'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la visita definitiva di collaudo ed i relativi avvisi.

Art. 223

L'articolo, riproducendo l'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina il processo verbale di visita, al comma 1, rispetto al testo dell'articolo 194 del d.P.R. n. 554/1999, semplifica le indicazioni da inserire nel verbale di visita.

Art. 224

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l'articolo 193 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente gli oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo. Al comma 3, è previsto che, in caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi posti a suo carico, l'organo di collaudo può disporre che si proceda d'ufficio in danno dell'esecutore entro il limite d'importo di 200.000 euro.

Art. 225

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti, l'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente le valutazioni dell'organo di collaudo.

Art. 226

E' riprodotto, con i necessari adeguamenti, l'articolo 196 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante la discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.

Art. 227

E' riprodotto l'articolo 197 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta le disposizioni da applicare nel caso in cui si riscontrino difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori. Al comma 2 è inserita una disposizione analoga alle previsioni dell'articolo 224 relativo all'esecuzione in danno.

Art. 228

L'articolo riproduce l'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante l'eccedenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle autorizzate ed approvate.

Al comma 1, per snellire la procedura, recuperando la norma dell'articolo 103 del regio decreto n. 350/1895, è stata data facoltà all'organo di collaudo di ammettere in contabilità lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se ritenute indispensabili e se l'importo totale dell'opera non ecceda i limiti delle spese autorizzate: in questo modo l'articolo è adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 229

L'articolo riproduce ed integra l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 1 sono stati puntualmente individuati i contenuti del certificato di collaudo e al comma 4 è stata introdotta la procedura da seguire nel caso di insorgenza di vizi o difetti nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo.

Art. 230

E' riprodotto l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina la consegna anticipata dell'opera. Al comma 1 lettera b), rispetto al testo del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il riferimento "*all'abitabilità*" in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dove è disciplinata "*l'agibilità*" degli edifici.

Art. 231

E' riprodotto l'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che disciplina gli obblighi per determinati risultati.

Art. 232

E' riprodotto l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che detta disposizioni nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili.

Art. 233

E' riprodotto l'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

Art. 234

Nell'articolo sono stati trasfusi, per coerenza, i testi degli articoli 204 e 209 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernenti ulteriori provvedimenti amministrativi, con alcuni perfezionamenti. In particolare, al comma 1 è stato specificato che l'organo di collaudo è tenuto ad inviare per conoscenza all'esecutore la lettera di trasmissione della documentazione di collaudo.

Art. 235

E' riprodotto l'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo allo svincolo della cauzione.

Art. 236

E' riprodotto, con alcune specificazioni, l'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica. L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 237

L'articolo riproduce ed integra, per meglio puntualizzare, l'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo al certificato di regolare esecuzione.

Art. 238

L'articolo riproduce in parte ed integra l'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il compenso spettante ai collaudatori.

Rispetto al testo dell'articolo 210 del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il primo comma concernente i compensi spettanti alle commissioni costituite da dipendenti della stazione appaltante, oggetto di provvedimenti specifici di ogni stazione appaltante, non coerente con il resto dell'articolo che disciplina i compensi delle commissioni miste o costituite da soggetti esterni e delle commissioni miste.

E' stato puntualizzato, al comma 1, il compenso spettante al tecnico diplomato, eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

E' stato eliminato il precedente comma 4, non coerente con la tariffa professionale.

Si prevede, al comma 3, che il compenso per i collaudi in corso d'opera sia incrementabile fino al 30%, percentuale idonea in relazione agli impegni previsti dal regolamento per tale tipo di incarico.

Al comma 5, infine, è stato introdotto un compenso per la redazione del verbale di accertamento in caso di risoluzione di contratto.

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il presente titolo disciplina in maniera unitaria gli appalti relativi a beni culturali. Nello stesso sono state altresì raccolte in modo compiuto, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato, tutte le disposizioni pertinenti alla materia in argomento, e precisamente

www.lavoripubblici.it

negli articoli 241, comma 2, 247 e 248, previa espunzione delle stesse dalla precedente collocazione nell'ambito di altri titoli.

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

Art. 239

L'articolo definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del titolo XI.

Tale ambito comprende i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio nonché l'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

Il comma 2 chiarisce i rapporti tra normative regolamentari: disciplina speciale (titolo XI) e disciplina comune del nuovo regolamento generale attuativo, quest'ultima applicabile laddove (oltre a non essere derogata da quella speciale) risulti compatibile con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice.

L'articolo tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 240

La disposizione, per evidenti ragioni di coerenza, sostituisce le definizioni delle tipologie degli interventi conservativi (manutenzione e restauro – mentre la prevenzione non viene menzionata, poiché si traduce in un attività di servizi) contenute nel testo previgente con un rinvio (comma 3) alle finalità ed ai contenuti disciplinati dall'articolo 29, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' stata mantenuta, e resa più puntuale (comma 2), la definizione dello scavo archeologico, non contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 4 contiene una esplicazione di ciò che comporta, sul piano operativo, l'applicazione del metodo della conservazione programmata agli interventi sui beni culturali, sotto un duplice profilo: quello della definizione dei tempi, e delle priorità per la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi (nell'ovvio presupposto di risorse scarse), che vede nel documento preliminare (come risultato della ricognizione e dello studio del bene, dal punto di vista della pericolosità territoriale e della vulnerabilità) l'indicazione degli elementi decisivi per la scelta; e quello del raccordo tra le esperienze pregresse e quelle programmate, in una prospettiva di organicità e continuità della conservazione, che vede nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico (posti ormai dall'articolo 250 nel corretto rapporto di confronto ed aggiornamento) gli strumenti fondamentali.

CAPO II – Progettazione

Art. 241

La disposizione prevede quali elaborati facciano parte del progetto rimandando alle specifiche disposizioni dei successivi articoli. Per gli scavi archeologici la norma, richiamando l'applicazione dell'articolo 105, prevede che l'esecuzione degli stessi può

prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Artt. 242 – 243 - 244

Le disposizioni indicano contenuti e documenti dei tre livelli della progettazione, rielaborando gli articoli 214, 215 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Rispetto alla disciplina comune sono state introdotte alcune marginali semplificazioni, nonché alcune integrazioni necessarie a ricordare la disciplina regolamentare ai principi specifici dettati dalla disciplina legislativa.

Le due specificità che presentano un rilievo sostanziale sono:

- la menzione (articolo 242, comma 6) delle schede tecniche, previste dall'articolo 202 del codice, che descrivono le caratteristiche dei manufatti su cui si interviene e costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare.

- la previsione distinta dei contenuti del progetto definitivo (articolo 243), a seconda che costituisca o meno la base per l'affidamento della realizzazione dei lavori.

L'articolo 243 è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 245

La disposizione disciplina in modo esaustivo i contenuti e i documenti della progettazione concernente lo scavo archeologico.

Rispetto alla formulazione previgente, di cui all'articolo 217 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono state apportate modifiche essenzialmente testuali.

Assume una valenza significativa, nel solco della generale tendenza a precisare gli ambiti professionali in funzione dell'effettiva qualità della tutela, la previsione, di cui al comma 2, della necessità che la relazione programmatica venga redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

Art. 246

La disposizione, a parte una modifica testuale imposta dal coordinamento con le previsioni sui livelli progettuali, riproduce quella previgente, di cui all'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza.

Art. 247

Per quanto attiene ai progetti di opere riguardanti i beni culturali, si prevede l'applicazione delle disposizioni del regolamento in materia di verifica del progetto in quanto compatibili con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice. E' previsto, inoltre, che per i progetti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria il responsabile del procedimento proceda direttamente all'attività di verifica avvalendosi di soggetti qualificati.

Art. 248

www.lavoripubblici.it

L'articolo, in conformità alle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, raccoglie al suo interno le disposizioni specifiche in tema di qualificazione per i lavori relativi ai beni culturali, anche di importo inferiore a 150 mila euro, già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. L'articolo disciplina altresì i requisiti per la direzione tecnica.

Art. 249

La disposizione riproduce la previgente, di cui all'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di manutenzione, a parte la menzione del raccordo con il piano di manutenzione, documento che costituisce ormai componente indefettibile del livello progettuale più dettagliato (articoli 243 e 244 del regolamento; articolo 203 codice), strumento essenziale per l'applicazione del metodo della conservazione programmata (articolo 240, comma 4, del regolamento, articolo 29, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 250

La disposizione sul consuntivo scientifico riproduce la previgente, di cui all'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che – nella medesima prospettiva della conservazione programmata - viene integrata con la menzione del piano di manutenzione, di cui il consuntivo comporta aggiornamento, oltre che dalla precisazione che i relativi costi vengono ricompresi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 251

La disposizione, che riproduce ed integra la previgente, di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne il collaudo specificando i soggetti che necessariamente devono far parte della commissione di collaudo a seconda che si tratti di beni relativi alla categoria OG 2, alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ovvero relativi alla categoria OS 25.

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

Considerata la specificità e l'importanza del settore relativo ai servizi di architettura e di ingegneria si è ritenuto di disciplinare la materia in una parte propria, separandola dagli altri servizi riportati nella parte IV.

Si è fatto ampio riferimento alle disposizioni riportate nel titolo IV (affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Inoltre sono riportate le norme relative alle garanzie dei progettisti presenti nel titolo VII (garanzie) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

www.lavoripubblici.it

Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

E' introdotta, con il comma 3, una nuova disposizione per dare piena applicazione a quanto previsto dall'articolo 91, comma 5, del codice relativamente alla priorità dell'applicazione della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

Al comma 4 i riferimenti ai "*vigenti ordinamenti professionali*" sono sostituiti con "*vigenti leggi professionali*" al fine di evitare dubbi interpretativi concernenti le deliberazioni dei singoli ordini professionali, che non si intendono richiamare, in quanto la fonte normativa è da rinvenire nella legge.

Il nuovo comma 5 nasce dall'esigenza di evitare la prassi attuata dagli affidatari della progettazione, che considerano i subaffidamenti relativi alle indagini a livello meramente privatistico, senza pertanto attenersi agli obblighi previsti dalla articolo 118 del codice (quali ad esempio il deposito del contratto presso la stazione appaltante, la trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione, l'insussistenza dei divieti di legge, ecc.).

Art. 253

E' riprodotto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 5 è introdotta la disposizione volta a favorire l'inserimento delle giovani professionalità in qualità di progettisti e a disciplinarne la presenza nei raggruppamenti temporanei.

Artt. 254-255

Sono riprodotti rispettivamente l'articolo 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 3 dell'articolo 254 e al comma 1 dell'articolo 255 si è ritenuto opportuno specificare per chiarezza, rispetto al testo previgente, l'organigramma delle società di ingegneria ed i requisiti delle società di professionisti.

Art. 256

Con il presente nuovo articolo sono specificati i requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, nonché gli obblighi di comunicazione al casellario informatico dell'Autorità.

Art. 257

E' riprodotto l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle penali.

Art. 258

Il presente nuovo articolo definisce le modalità dell'attività della commissione giudicatrice per il concorso di idee e di progettazione.

Art. 259

www.lavoripubblici.it

Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 1 è enunciata la finalità del concorso di idee.

Al comma 3 si dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, integrato dal secondo decreto legislativo correttivo, finalizzata ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Art. 260

Sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione.

Al comma 1 è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 99, comma 4, del codice. La norma riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

I commi 2, 3 e 4 riproducono l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 5 riproduce l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 6 si dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, integrato dal secondo decreto legislativo correttivo, finalizzata ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Il presente titolo II della parte III trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Si rammenta che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.

Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gare. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel presente titolo in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 268) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.

Art. 261

Il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore 100.000 euro.

Il comma 2 prevede l'applicazione della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

Il comma 3 prevede l'applicazione della parte II, titolo II, (contratti sotto soglia comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

www.lavoripubblici.it

I commi 4 e 5 disciplinano, invece, l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento per i quali non sussiste la soglia dei 100.000 euro, ma unicamente le soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del codice.

Il comma 6 riproduce l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 7, riproduce con modifiche, l'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare è inserita la parola "*cumulativamente*" per chiarire che se la mandataria possiede ad esempio il 100%, o più dei requisiti minimi, può associare una mandante che abbia anche l'1%, per consentire a chi non è sul mercato di poter crescere ed entrare in esso.

Il comma 8 dispone che il requisito di cui all'articolo 275, comma 1, lettera c), i cosiddetti servizi di punta, non sia frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

Il comma 9 disciplina ed accomuna i consorziati dei consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice alle mandanti, applicando ad essi le stesse disposizioni.

Art. 262

Sono riprodotti, con modifiche, i commi 3, 5, e 10, dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe, tenuto conto altresì delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Al comma 2, la determinazione del corrispettivo è estesa alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza e al comma 4 è inserita una norma chiarificatrice rispetto all'affidamento dei servizi all'esterno.

Art. 263

E' riprodotto l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In relazione al comma 1, lettere a) e b), si è ritenuto opportuno diminuire, rispetto al testo previgente, gli importi dei servizi svolti, per evitare che la partecipazione agli appalti risulti riservata a pochi soggetti.

Al comma 2 si chiarisce che sono valutabili anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.

Il nuovo comma 3 consente la possibilità che il bando preveda ulteriori categorie nell'ambito della stessa classe al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 264

Sono riprodotti, con modifiche, i commi 1 e 5 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe.

Il comma 1, rispetto all'analogo comma del testo previgente, prevede i termini in relazione alle differenti procedure con bando possibili (aperta, ristretta o negoziata). Si evidenziano altresì la nuova lettera q) relativa alla indicazione nel bando dei criteri di valutazione dell'offerta e la lettera s) relativa alla indicazione nel bando delle modalità di presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo.

Il comma 2, relativo ai contenuti delle domande di partecipazione nel caso di procedura ristretta, rinvia alla documentazione prevista al successivo articolo 266, comma 1.

Art. 265

L'articolo, che si riferisce alla facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, in merito alla possibilità per le stazioni appaltanti di limitare il numero dei partecipanti alla gara (forcella), riproduce, con adattamenti, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. L'articolo è adeguato alle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, in quanto detta norme procedurali di dettaglio in merito all'attuazione della facoltà di cui al sopra citato articolo 62, comma 1, del codice.

Art. 266

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce delle disposizioni del decreto Bersani relative alla liberalizzazione delle tariffe.

L'articolo è riformulato per tenere conto delle differenti modalità di svolgimento della gara nel caso di procedura aperta o negoziata con bando ovvero nel caso di procedura ristretta.

Art. 267

Il presente articolo detta disposizioni relative all'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e della circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007.

Il comma 1 richiama l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 91, comma 2, del codice per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.

Il comma 2 individua le diverse modalità (indagini di mercato, elenchi aperti), nel rispetto dei principi comunitari, con le quali possono essere individuati i soggetti da invitare alla gara informale.

Il comma 3 detta disposizioni in merito all'avviso per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici.

Il comma 4, anche con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 63, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definisce le modalità per la documentazione dei servizi svolti.

Il comma 7 detta disposizioni in merito all'indagine di mercato svolta previo avviso che deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta.

Il comma 9 stabilisce che la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice.

TITOLO III – GARANZIE

Art. 268

Si tratta di una disposizione di rinvio alle norme applicabili del codice e del regolamento con riferimento alla garanzia provvisoria e definitiva, ai requisiti dei fidejussori, alle

garanzie di raggruppamenti temporanei. Si specifica che ai servizi concernenti la redazione della progettazione e del piano di sicurezza non si applicano gli articoli 75 e 113 del codice in conformità a quanto stabilito nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1231 del Consiglio di Stato – Sezione V, che ritiene un aggravio del procedimento la richiesta della cauzione provvisoria e definitiva ai progettisti, tenuti invece a munirsi della polizza civile professionale prevista dall'articolo 30, comma 5, della legge n. 109/1994, ora articolo 111, comma 1, del codice.

Art. 269

E' riprodotto, con adeguamenti, l'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

In particolare nei commi 1 e 4 sono inserite specifiche disposizioni relative all'appalto di progettazione ed esecuzione.

Art. 270

E' riprodotto, con modifiche, l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Si prevede, rispetto al testo previgente, conformemente al disposto dell'articolo 90, comma 5, del codice, che l'onere del premio per la garanzia assicurativa a favore del dipendente per la copertura dei rischi professionali sia assunto per intero dalla stazione appaltante. Si dispone, altresì, che la stessa sostenga l'onere del premio con i fondi espressamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ricorrendo a stanziamenti all'uopo previsti.

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

Si detta la disciplina regolamentare relativa alle forniture nonché ai servizi diversi da quelli di architettura e di ingegneria riportati nella parte III.

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 271

La formulazione dell'articolo 271 tiene conto dell'esigenza di fornire alle stazioni appaltanti criteri utili per l'elaborazione di una efficiente programmazione degli appalti di servizi e forniture. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Si evidenzia che in ordine alla programmazione di forniture e servizi i riferimenti sono contenuti in diverse norme del codice, tra cui l'articolo 10, comma 3, lettera a).

Come modalità operativa di redazione della norma, si è inteso adeguare la disciplina dettata in materia di programmazione dei lavori alle peculiarità connotanti i servizi e le forniture.

L'ultimo comma, inoltre, consente di rendere applicabile l'articolo in commento anche alle amministrazioni che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo.

Artt. 272-273

www.lavoripubblici.it

Con le presenti norme si dà attuazione all'articolo 5, comma 5, lettera c) e all'articolo 10, commi 4 e 6, del codice in ordine all'individuazione e specificazione delle competenze e dei compiti del responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi - anche in relazione agli aspetti di coordinamento con i compiti del direttore dell'esecuzione - ed i requisiti di professionalità del responsabile stesso, nonché le sanzioni a suo carico.

In particolare, si è inteso, al fine di garantire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, tenere conto delle peculiarità del settore degli appalti di forniture e servizi adattando la normativa del responsabile del procedimento per i lavori pubblici e inserendo nella stessa alcuni elementi di flessibilità, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti delle singole amministrazioni in ordine all'attribuzione delle competenze ad altri organi della stazione appaltante.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 273 prescrive che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all'esecutore delle maggiori somme per interessi per ritardato pagamento.

L'articolo 272 è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 274

L'articolo detta alcune disposizioni in relazione al responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

In particolare, si evidenzia che le attività relative alla fase di esecuzione del singolo acquisto vanno necessariamente e naturalmente riferite alla competenza del responsabile - o degli ulteriori soggetti competenti - dell'amministrazione contraente, considerato che si tratta di una fase procedurale su cui, di per sé, la centrale di committenza non interviene e che, invece, soltanto l'amministrazione può di fatto gestire. Resta ferma la necessità che il responsabile della singola amministrazione contraente fornisca alla centrale di committenza i dati e le informazioni rilevanti in ordine all'attuazione dell'intervento (ivi compresi gli esiti delle attività di collaudo e di verifica di conformità delle prestazioni di cui la centrale di committenza tiene conto ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva).

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Art. 275

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del codice; è stato redatto prendendo a modello quanto previsto dall'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per i lavori, adattandone il contenuto a servizi e forniture.

In tal senso, la distinzione tra “categoria prevalente” e “categorie scorporabili” di lavori è stata sostituita con la distinzione, prevista dall'articolo 37 del codice, tra “prestazione principale” e “prestazioni secondarie”. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 276

La redazione dell'articolo 276 attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del codice e segue la medesima ratio del precedente articolo 275: si è ripresa, quindi, la formulazione dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattandola a servizi e forniture.

Art. 277

Per la formulazione dell'articolo 277 - che attua la delega di cui all'articolo 36, comma 2, del codice - si è fatto rinvio, con gli opportuni adattamenti alla materia oggetto della disposizione, al contenuto dell'articolo 94, che riproduce l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. La facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni oggetto del contratto anche tramite affidamento ai consorziati è limitata ai consorziati indicati in sede di gara. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato

Art. 278

Il testo dell'articolo è stato redatto adattando le disposizioni sulla disciplina della finanza di progetto per i lavori - di cui all'articolo 153 del codice - tenendo conto delle peculiarità dei servizi e limitando il rinvio alle ulteriori previsioni normative nei limiti della compatibilità. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l'individuazione delle attività cui è tenuta l'amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima.

Si è proceduto, altresì, a prevedere quale meccanismo di scelta del concessionario la procedura di cui all'articolo 30, comma 3, del codice, cui è invitato anche il promotore con il diritto di prelazione.

In tal modo si è inteso adattare la procedura prevista dal codice per la scelta del concessionario di servizi alla specificità della finanza di progetto.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 279

Nella predisposizione di questo articolo si è inteso dare attuazione all'articolo 5, comma 5, lettera d), del codice, limitando l'attività di progettazione di servizi e forniture ai concorsi di progettazione.

Per ciò che concerne la disciplina relativa all'articolazione dei concorsi di progettazione, nell'ottica di una semplificazione per i servizi e le forniture, si è ritenuto opportuno prevedere, in generale, nell'attuare il dettato dell'articolo 94 del codice, l'articolazione della progettazione in un unico livello di approfondimento salvo le sole ipotesi di prestazioni di particolare complessità, per le quali possono essere previsti più livelli di approfondimento da stabilire nel bando. In merito, poi, all'individuazione dei requisiti dei concorrenti, sono stati richiamati, in quanto compatibili, i requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità tecnica, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale già previsti dal codice per fornitori e prestatori di servizi, nonché le disposizioni previste dal codice circa gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi e circa la possibilità da parte delle amministrazioni di richiedere chiarimenti sui documenti forniti.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori requisiti nel bando in relazione alle esigenze del caso specifico.

Art. 280

La garanzia che sono tenuti a prestare i progettisti per contratti di importo superiore a un milione di euro è stata individuata adattando quanto previsto dall'articolo 111, comma 1 del codice per le garanzie del progettista di lavori, al cui rispetto rinvia anche il comma 2 dell'articolo medesimo in cui è contenuta la delega al regolamento.

Del pari, per quanto riguarda le procedure di verifica della progettazione, dando seguito alle istanze di semplificazione di cui all'articolo 112, comma 6, del codice, si è rinviato agli articoli del regolamento relativi alle procedure di verifica della progettazione di lavori. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 281

L'articolo attua l'articolo 42, comma 1, lettera *f*), del codice nella parte in cui demanda al regolamento di stabilire i casi appropriati in cui per gli appalti di servizi le stazioni appaltanti possono indicare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, le misure di gestione ambientale che l'operatore applica durante la realizzazione dell'intervento. In particolare, l'articolo specifica – anche in relazione a quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla considerazione di criteri in materia ambientale nell'ambito delle procedure di appalto ed in base al considerando 1 della direttiva 2004/18/CE – che le misure o sistemi di gestione ambientale nell'esecuzione contrattuale devono risultare giustificati dalla specifica natura dell'oggetto contrattuale - rispetto al quale deve ravvisarsi un collegamento con i criteri ambientali prescelti – tenendo conto di alcuni criteri di carattere fondamentale in materia, essenzialmente riconducibili a misure di razionalizzazione ed efficienza energetica.

Le disposizioni sono state estese anche alle forniture in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato.

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

Art. 282

Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, il testo del presente articolo attua la delega di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del codice; la redazione del testo trae spunto dalla disciplina contenuta negli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riprodotto nell'articolo 118 del regolamento, con le semplificazioni e gli opportuni adeguamenti alla materia dei servizi e forniture. In particolare, si è proceduto, al comma 2, all'individuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 8, del codice, di casi ulteriori rispetto alla circostanza di accertata carenza di adeguate professionalità nell'organico della stazione appaltante, in cui la nomina dei commissari possa avvenire ai sensi del citato articolo 84, comma 8, nel caso di interventi complessi ovvero di importo superiore ad un milione di euro.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 283

www.lavoripubblici.it

Per quanto concerne la valutazione delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'articolo 283 attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5, del codice, oltre a quella dell'articolo 5, comma 5, lettera *h*), dello stesso. Ai fini della valutazione delle offerte e della assegnazione dei relativi punteggi, l'articolo in commento rinvia all'allegato P, il quale, utilizzando come riferimento l'allegato B del d.P.R. 554/99, prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell'ottica di una generale semplificazione rispetto ai metodi utilizzati per i lavori (esigenza questa espressamente esplicitata, per i servizi e forniture, dal codice, al comma 5 dell'articolo 83).

Art. 284

La valutazione delle offerte anomale attua la delega di cui agli articoli 5, comma 5, lettera *h*), e 88, comma 3, del codice. La disposizione contiene il rinvio, con gli opportuni adattamenti allo specifico ambito dei servizi e forniture, all'articolo 121. L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 285

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5 del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all'attribuzione del punteggio per l'affidamento dei servizi sostituivi di mensa, tenendo conto di quanto stabilito dal d.P.C.M. 18 novembre 2005 e considerato l'articolo 256, comma 1, del codice che ha abrogato parzialmente la norma delega del detto d.P.C.M. (articolo 14-*vicies ter*, comma 1, lettera *c*), del d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005), limitatamente al riferimento ai "*criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa*". Dalla soppressione del detto criterio direttivo concernente l'individuazione dei criteri di aggiudicazione e, dunque, dalla chiara volontà del legislatore di non disciplinare il punto in modo difforme rispetto al quadro normativo generale, valevole per le procedure di affidamento dei servizi – secondo quanto pure chiarito dal T.A.R. del Lazio, Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 572 – è derivato il riferimento all'utilizzabilità di entrambi i criteri di aggiudicazione, seppure accompagnato dall'opportuna specificazione che, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante specifica le motivazioni della scelta effettuata.

Per il resto, l'articolo riproduce, riadattandolo, il contenuto del d.P.C.M. citato, tenendo conto di quanto chiarito dal T.A.R. Lazio nella citata sentenza.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 286

L'articolo attua la delega di cui all'articolo 83, comma 5, del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all'attribuzione del punteggio per l'affidamento dei servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato II A del codice. In particolare, tenuto conto che il d.P.C.M. 117/99 è tra le disposizioni da abrogare con il regolamento, al fine di evitare lacune disciplinari, le disposizioni già recate nello stesso –

adeguatamente rielaborate – sono riprese dall’attuale formulazione. L’articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

Art. 287

L’articolo disciplina l’accordo quadro (comma 1) ed il sistema dinamico di acquisizione (comma 2).

Al comma 1, chiarisce le modalità indicate nell’articolo 59, comma 7, del codice per l’affidamento dei singoli appalti in base all’accordo quadro. In particolare, specifica che l’applicazione del criterio della rotazione (che, ai sensi della richiamata disposizione del codice, è criterio preferenziale nell’individuazione dell’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto) deve comunque tener conto dei criteri di aggiudicazione utilizzati e delle specifiche e comprovate esigenze della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La scelta del soggetto cui affidare il singolo appalto, infatti, deve avvenire in base ai detti principi generali – secondo quanto pure chiarito dalla “*Explanatory note – Framework agreement*” della Commissione europea, Direzione Generale Mercato interno e servizi.

L’articolo, al comma 2, disciplina il sistema dinamico di acquisizione (introdotto dal codice) che rappresenta un’evoluzione degli strumenti elettronici di acquisto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, ha realizzato e messo a disposizione di tutte le amministrazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze è proprietario di una complessa piattaforma tecnologica il cui utilizzo, anche per la realizzazione del sistema dinamico di acquisizione, appare misura di efficienza amministrativa e di ottimizzazione delle risorse pubbliche. In tale contesto il Ministero dell’economia e delle finanze e Consip hanno acquisito una specifica competenza e maturato una significativa esperienza in tema di *e-procurement* attraverso la gestione della citata piattaforma tecnologica e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel DPEF 2007-2011, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di “public procurement”, e al fine di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma, è stata introdotta la previsione (analoga a quella già introdotta dall’articolo 11, comma 5, del d.P.R. n. 101/2002 per il mercato elettronico) in base alla quale il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, può realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione.

Si consente, così, un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 288

L’articolo che disciplina lo svolgimento delle aste elettroniche (dall’articolo 288 all’articolo 295) si fonda, in prima battuta, sull’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE (articolo 56 della

direttiva 2004/17) e, quindi, sull'articolo 85 del codice, cui dà attuazione (comma 12), attraverso la previsione e la disciplina dei presupposti e delle condizioni specifiche di ricorso all'asta elettronica, dei requisiti e delle modalità tecniche nonché delle condizioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. In particolare, la disciplina tiene conto della circostanza che l'asta elettronica costituisce uno strumento di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando e che, pertanto, la stessa è una fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara, le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta.

Si è ritenuto opportuno fissare (articolo 288, comma 2) una durata minima dell'asta (almeno un'ora) in considerazione dell'esigenza di individuare uno spazio temporale congruo a consentire un'adeguata partecipazione dei concorrenti.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Artt. 289-290

Gli articoli prevedono, quale necessaria modalità tecnica di applicazione e funzionamento dell'asta elettronica – ed in linea con quanto già contenuto nel d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 *“Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”* - le caratteristiche del Sistema informatico di negoziazione attraverso cui svolgere la fase di asta elettronica, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 77 del codice in ordine alle regole applicabili alle comunicazioni per via elettronica. Il sistema, in particolare, consente l'utilizzo di parametri oggettivi e predeterminati nella fase di negoziazione e aggiudicazione gestita dall'asta, prevedendo la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Il complesso delle attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema possono essere gestite in proprio dalla stazione appaltante ovvero, nel caso di non disponibilità di professionalità tecniche adeguate, attraverso un soggetto esterno scelto con le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice. In relazione all'articolo 289, si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Artt. 291-292-293

Gli articoli fissano, in primo luogo, le modalità di partecipazione all'asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l'attribuzione di codici identificativi per operare all'interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all'asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara). I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all'articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell'asta, l'identità degli altri concorrenti.

In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto in generale l'utilizzo di un “tempo base” dell'asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all'aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata minima dell'asta, di cui al precedente articolo 288, che non può

essere inferiore ad un'ora). Il tempo base risponde all'esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente, nella maggior parte dei casi, una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si consente alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre preventivamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base non consentirebbe ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un'attenta riflessione, che possa rendere possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili e riduca al minimo la commissione di errori materiali nella formulazione delle offerte. La lettera d), dell'articolo 291, comma 1, che ricalca la previsione primaria di cui all'articolo 85, comma 7, del codice, dà completezza alla disposizione regolamentare disciplinante il funzionamento della procedura dell'asta elettronica, e offre maggiore chiarezza e sistematicità in ordine alle modalità di espletamento della procedura medesima. Gli articoli 291 e 293 tengono conto delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Art. 294

Con riferimento al diritto di accesso, l'articolo attua specificamente quanto previsto dall'articolo 85, comma 12, lettera c), del codice in conformità all'articolo 13 del codice e facendo riferimento a quanto già previsto sul tema dall'articolo 3 del d.P.R. n. 101/2002 nell'ambito delle procedure telematiche di acquisto.

Artt. 295- 296

La disciplina relativa alle procedure interamente telematiche è prevista in attuazione della delega contenuta nell'articolo 85, comma 13, del codice il quale demanda, in particolare, al regolamento la disciplina delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 3 del medesimo articolo 85.

La proposta di cui all'articolo in questione si fonda sulle esperienze e i progressi tecnologici, organizzativi e procedurali fatti dalle amministrazioni nella implementazione delle cosiddette “gare telematiche” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che viene ad essere abrogato per effetto dell'entrata in vigore del regolamento.

Si veda quanto già osservato, al riguardo, in relazione all'articolo 288.

In particolare, mettendo a frutto quanto già sperimentato in Italia sulla base del detto d.P.R. 101/2002 - precedentemente all'entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE - i principi che caratterizzano tali procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici si modellano sull'esempio offerto delle “gare telematiche” succitate. Trattasi di principi già stabiliti dal d.P.R. n. 101/2002 e aderenti al dettato della direttiva 2004/18, nonché dell'implementazione che di questa è stata fatta all'interno del codice (con riguardo, ad esempio, a quanto previsto in tema di comunicazioni elettroniche dall'articolo 77).

La procedura disciplinata dagli articoli 295 e 296 è strutturata con le modalità e attraverso le fasi e gli adempimenti di una procedura aperta di cui rappresenta, pertanto, soltanto una diversa modalità esecutiva attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, al fine di realizzare i principi di semplificazione ed efficienza procedurale, garantendo, comunque, il necessario

rispetto dei fondamentali principi che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica quali i principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione.

In relazione all'articolo 296, si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 297

L'articolo, in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato, opera un rimando agli articoli da 135 a 140 del codice, specificando che i riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

Art. 298

L'articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, le disposizioni previste per i lavori. In particolare, viene fissato al 10% il limite massimo della penale rispetto all'importo contrattuale, superato il quale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Inoltre, il comma 4 prevede che ai servizi e alle forniture si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei lavori relative a garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I – Direttore dell'esecuzione

Art. 299

Si tratta di un articolo di carattere generale attraverso il quale il direttore dell'esecuzione – figura omologa a quella del direttore dei lavori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, - è stato indicato quale soggetto deputato alla verifica della corretta esecuzione del contratto.

Art. 300

Con l'articolo 300 si è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 119 del codice identificando, in linea generale, il direttore dell'esecuzione con il responsabile del procedimento e stabilendo le ipotesi in cui la funzione di direttore dell'esecuzione debba essere svolta da un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Nelle stesse ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato laddove disciplina le ipotesi in cui il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 301

www.lavoripubblici.it

Per la redazione dell'articolo in commento si è tenuto presente quanto previsto, per i lavori, dall'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattandone il contenuto alle specificità della materia di servizi e forniture.

Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 302

La formulazione dell'articolo 302 tiene conto della disciplina contenuta nell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattata a servizi e forniture.

In particolare, sono state individuate in modo esplicito le circostanze in cui è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Sono stati, altresì, disciplinati i limiti entro i quali è possibile procedere ai rimborsi nei confronti dell'esecutore in caso di mancata stipula del contratto quando si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ovvero nel caso in cui l'avvio dei lavori avvenga con ritardo rispetto al termine previsto nel contratto medesimo (articolo 305).

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 303

L'articolo ripropone, con gli opportuni adattamenti, quanto già previsto, per i lavori, dall'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, circa le direttive della stazione appaltante che l'esecutore è tenuto a seguire durante l'esecuzione della prestazione.

Da sottolineare che alla obbligatorietà della redazione del verbale di consegna dei lavori è stata sostituita la facoltà, per le stazioni appaltanti, di prevedere nel capitolato speciale o in altro documento di gara che il direttore lavori rediga apposito verbale di avvio ai sensi dell'articolo che segue.

Art. 304

Per quanto concerne la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto – nei casi in cui il bando ne preveda la predisposizione - l'articolo 304 ricalca il contenuto degli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, opportunamente modificati in ordine alle specificità delle prestazioni relative a servizi e forniture. Si è mantenuta la norma - già presente nel d.P.R. 554/99 – secondo la quale, in caso di difformità tra lo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni nel verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 305

In merito ai limiti entro i quali è possibile il riconoscimento di rimborsi nei confronti dell'esecutore nelle ipotesi previste dall'articoli 315 commi 5 e 6, l'articolo 305 riprende le disposizioni di cui all'articolo 9 del d.m. ll.pp. n. 145/2000 adattandolo a servizi e forniture.

In particolare, è stata eliminata la disciplina delle formalità preordinate alla richiesta, da parte dell'esecutore, degli importi allo stesso spettanti in base all'articolo medesimo.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 306

L'articolo tratta il tema dello svincolo progressivo della cauzione nel caso di acquisto tramite centrali di committenza. Lo svincolo della cauzione avviene a seguito del rilascio dei certificati di collaudo o delle attestazioni di conformità che la stazione appaltante è tenuta ad inviare alle centrali medesime.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 307

In tema di contabilità l'articolo 307, nell'ottica di un generale adeguamento della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ai servizi e forniture, rinvia agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti ed a quanto previsto nel contratto. Il comma secondo prevede, inoltre, la possibilità per l'esecutore di formulare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti: è un istituto assimilabile, con le evidenti differenziazioni, alla disciplina relativa alle riserve dell'esecutore in sede di esecuzione di lavori. Anche per gli acquisti effettuati attraverso le centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo gli ordinamenti della singola stazione appaltante e nel rispetto del contratto, accordo ovvero convenzione stipulato con la centrale medesima. Il comma 4, relativo all'anticipazione, richiama la disciplina di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 140, con gli opportuni adattamenti a servizi e forniture.

Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 308

Anche con riferimento all'ipotesi di sospensione dell'esecuzione del contratto, la redazione dell'articolo in commento rappresenta il risultato dell'adattamento del contenuto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla sospensione e ripresa dei lavori, alla disciplina peculiare di servizi e forniture. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 309

L'articolo scaturisce dall'adeguamento alle specificità di servizi e forniture di quanto disciplinato dall'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in merito alla ultimazione dei lavori.

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 310

Il testo dell'articolo 310 riproduce, adeguandoli alla materia, i primi due commi dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, stabilendo che l'esecutore non possa introdurre modifiche in corso di esecuzione del contratto se non previamente autorizzate ed esclude, altresì, che eventuali modifiche apportate dall'esecutore possano costituire, in difetto della predetta autorizzazione, fonte di pagamenti o rimborsi.

www.lavoripubblici.it

Art. 311

L'articolo 311 rappresenta l'attuazione della delega al regolamento contenuta nell'articolo 114, comma 2, del codice. È stato, pertanto, adattato a servizi e forniture, il contenuto dell'articolo 132 del codice, al cui rispetto l'articolo 114, comma 2, del codice subordina la disciplina delle varianti in corso d'opera per servizi e forniture.

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il titolo IV (articoli da 312 a 325) disciplina il collaudo nei settori delle forniture e dei servizi. Più precisamente si parla di collaudo per le forniture e di verifica di conformità delle prestazioni per i servizi.

L'obiettivo è quello di dettare una regolamentazione generale per una procedura che, fino ad oggi, nei settori delle forniture e dei servizi era disciplinata a livello di singolo affidamento. La fase della verifica finale della prestazione espletata e quindi della collaudabilità della fornitura e del servizio era infatti rimessa alla disciplina degli atti contrattuali. La regolamentazione introdotta ricalca la disciplina del collaudo dei lavori, con i dovuti adattamenti connessi alla particolarità dei settori delle forniture e servizi, e tenendo conto di una forte esigenza di semplificazione.

Art. 312

Viene definito l'oggetto della attività di collaudo (nel settore delle forniture) e di verifica di conformità (nel settore dei servizi), finalizzate all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni espletate rispetto ai termini ed alle condizioni stabilite nei contratti.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli a campione, tenendo conto della natura dei beni e servizi e del loro valore, e tale possibilità viene prevista anche per le centrali di committenza.

Art. 313

Viene fissato il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo o la verifica di conformità.

Si prevedono, inoltre, due ipotesi in cui sussiste l'obbligo di procedere al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione della fornitura o del servizio, lasciando alle stazioni appaltanti la facoltà di ricorrervi in ogni altra circostanza, se ritenuto necessario.

Art. 314

L'articolo detta la disciplina dei soggetti incaricati di effettuare il collaudo o la verifica di conformità, nonché le ipotesi di incompatibilità con tali attività. Si tratta di una disciplina che riproduce quanto previsto per il collaudo nel settore dei lavori. Si è previsto che in caso di incarico di collaudo o di verifica di conformità affidato a soggetto esterno, il compenso si determina sulla base delle tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza. Si è tenuto conto delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Art. 315

L'articolo contiene l'elencazione dei documenti che devono essere forniti al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità al fine di permettere un efficace

espletamento del proprio compito. Il comma 2 precisa che l'elenco non è esaustivo ed è possibile richiedere altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 316

L'articolo definisce il termine entro il quale l'attività di collaudo o di verifica di conformità deve essere completata e disciplina l'ipotesi in cui l'attività stessa si protragga oltre il termine previsto.

Art. 317

L'articolo descrive la procedura relativa al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione.

Art. 318

L'articolo descrive la procedura del collaudo o verifica di conformità definitivi.

Art. 319

E' disciplinato il contenuto del processo verbale di collaudo o di verifica di conformità e le modalità di sottoscrizione.

Art. 320

L'articolo disciplina gli oneri connessi all'espletamento della attività di collaudo o verifica di conformità, prevedendo, in particolare, che tali oneri siano a carico dell'esecutore. Quest'ultimo deve anche mettere a disposizione i mezzi necessari per l'espletamento della suddetta attività.

Art. 321

L'articolo descrive nel merito il contenuto del collaudo o verifica di conformità, nonché la procedura da seguire in relazione all'esito della attività espletata.

Art. 322

L'articolo disciplina la procedura per il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità ed il relativo contenuto.

Art. 323

Viene prevista la possibilità per l'esecutore di iscrivere sul certificato di collaudo o di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o verifica.

Di tali contestazioni viene informato il responsabile del procedimento.

Art. 324

L'articolo disciplina gli adempimenti successivi al rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, in particolare il pagamento all'esecutore delle spettanze residue e lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 325

www.lavoripubblici.it

Analogamente a quanto previsto per i lavori, anche per i servizi e le forniture, nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in una evidente prospettiva di semplificazione, si prevede la possibilità di sostituire il certificato di collaudo o di verifica di conformità con una attestazione di regolare esecuzione. Il comma 2 disciplina il contenuto di tale attestazione.

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

Il titolo V disciplina l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia.

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Art. 326

L'articolo introduce l'ambito di applicazione del capo relativo agli acquisti sotto soglia di servizi e forniture, facendo riferimento all'articolo 124 del codice e contiene una clausola generale di rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni del codice e del regolamento in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, in quanto compatibili.

Art. 327

L'articolo, relativo ai requisiti degli operatori economici per gli affidamenti sotto soglia, rimanda, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, a quanto previsto dal codice per gli affidamenti sopra soglia agli articoli 38 e 39 del codice. Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, si prevede l'individuazione degli stessi requisiti, da parte della stazione appaltante, secondo criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del codice relative agli affidamenti sopra soglia. In tal modo, si è inteso dare adeguata attuazione al disposto dell'articolo 124 del codice, a mente del quale il regolamento individua i requisiti che devono possedere gli operatori economici secondo criteri di semplificazione rispetto ai requisiti previsti per i lavori.

Art. 328

L'articolo, adeguato al parere del Consiglio di Stato, relativo al mercato elettronico sostituisce le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, che viene così abrogato (per la parte relativa al mercato elettronico, mentre con riferimento alle gare telematiche si rimanda ai relativi articoli del regolamento), in conformità a quanto previsto dall'articolo 256, comma 4, del codice.

L'articolo, si propone di razionalizzare la previgente disciplina, tenendo in considerazione le esperienze maturate dalle amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso i mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del suddetto decreto.

Dal punto di vista sistematico, le procedure di acquisto attraverso il Mercato Elettronico sono anzitutto fondate sul disposto dell'articolo 85, comma 13, del codice, in base al quale,

www.lavoripubblici.it

per l'acquisto di beni e servizi, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.

Questi i principali aspetti che caratterizzano il mercato elettronico:

- ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, in alternativa, utilizzare il mercato elettronico istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero quello realizzato dalla centrale di committenza di riferimento in base all'articolo 33 del codice;
- le imprese si possono abilitare al mercato elettronico sulla base di bandi di abilitazione sempre aperti nel tempo;
- le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire: come acquisti in economia; attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico, ovvero inviando un'apposita richiesta di offerta a tutte le imprese abilitate;
- il sistema informatico provvede a predisporre automaticamente le graduatorie delle offerte;
- le procedure avvengono interamente per via elettronica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale;
- analogamente a quanto accade nel decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002, sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che avvengono interamente per via elettronica.

CAPO II – Acquisizioni di servizi e forniture in economia

Art. 329

In generale, il capo II relativo agli acquisti in economia fa riferimento all'articolo 125 del codice relativo alle acquisizioni in economia (il quale, a sua volta, ha come riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384) e prende le mosse dalla delega di cui al comma 14 del medesimo articolo 125.

L'articolo 329 ha carattere di inquadramento generale dell'ambito di applicazione del capo e rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento e dal codice, alle disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

Art. 330

I casi in cui è possibile l'utilizzo delle procedure di acquisto in economia sono stati individuati richiamando l'articolo 125 del codice e le ipotesi da individuare da parte delle singole stazioni appaltanti nelle rispettive norme regolamentari di attuazione.

Art. 331

Coerentemente con la natura delle peculiari modalità di acquisto previste nel presente capo, si è ritenuto opportuno, con riferimento agli obblighi in materia di pubblicità e comunicazioni, richiamare le disposizioni del codice relative agli acquisti sotto soglia

(articolo 124) per escluderne l'applicazione nell'ambito delle procedure di acquisto in economia. Al tempo stesso, richiamando al secondo comma il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici previsti dal codice, si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione di un avviso di postinformazione degli esiti delle procedure sul profilo della committente.

Art. 332

Nell'articolo 332 si è inteso disciplinare la tenuta degli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 125, commi 11 e 12, del codice, con particolare riferimento agli acquisti in economia di importo superiore ai 20.000 euro. Con riferimento alle indagini di mercato, il comma 1 ha inteso mettere a frutto l'esistenza del mercato elettronico della pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di condurre le proprie indagini facendo riferimento ai cataloghi di prodotti e servizi esistenti nell'ambito di tale mercato, al fine di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'azione amministrativa. Il comma 2 prevede l'esclusione dai suddetti elenchi degli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Il comma 3 precisa che tali elenchi devono essere sempre aperti all'ingresso di nuovi operatori e aggiornati con una cadenza almeno annuale, come richiesto dall'articolo 125 del codice. Il successivo comma 4 prevede la possibilità della creazione di elenchi comuni da parte di più amministrazioni.

Art. 333

Si dispone che per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'articolo 125, comma 3, del codice: trattasi di mero rinvio esplicativo a scopo di chiusura del sistema.

Art. 334

La disciplina della procedura di cottimo fiduciario è stata redatta integrando il dettato del codice con il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, relativo alle procedure di affidamento dei servizi e forniture in economia da parte delle Amministrazioni statali. Sono state tenute in considerazione le specificazioni di dettaglio di cui al d.P.R. n. 384/2001 con riferimento al contenuto della lettera di invito da inviare ai fornitori. Infine, al comma 2, si è fatto specifico riferimento alle modalità e alla forma in cui viene stipulato il contratto, che può consistere anche di uno scambio di lettere.

L'articolo è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato.

Art. 335

L'articolo 335 si raccorda con l'articolo 328 relativo al mercato elettronico, ed in particolare alla previsione di cui al comma 4, lettera *b*), relativo alla possibilità di effettuare acquisti all'interno del mercato elettronico dando attuazione alle procedure di acquisto in economia, in ottemperanza al generale principio previsto dall'articolo 85, comma 13, del codice.

www.lavoripubblici.it

Art. 336

Anche ai fini della redazione dell'articolo 336 è stato fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 89 del codice con riferimento all'articolo 26, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche nell'ottica di quanto già previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 384/2001. Anche in questo caso si è inteso mettere a frutto le informazioni rese disponibili attraverso i cataloghi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, consentendo espressamente alle amministrazioni di avvalersi di tali dati per la valutazione della congruità dei prezzi.

Art. 337

Anche ai fini della redazione dell'articolo 337 si è tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. In particolare, il termine di trenta giorni è stato sostituito dal termine che viene di volta in volta previsto dal contratto di cui all'articolo 334, comma 2.

Art. 338

L'articolo 338 riprende la formulazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali.

L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

Invero, l'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell'articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la "*procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza*", e dell'articolo 219 del codice).

Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa parte III del codice riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l'esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell'attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

Art. 339

L'articolo, riformulato in base alle osservazioni del Consiglio di Stato, introduttivo della parte V riproduce, a livello di normativa secondaria, la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali, secondo un'impostazione risalente alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Infatti, la legge n. 109/94, pur dettando una disciplina particolarmente vincolante per i lavori "*ordinari*" (ad esempio le opere civili non specialistiche) di competenza dei soggetti operanti nei settori speciali, aveva espressamente esonerato questi ultimi dall'obbligo di applicare le disposizioni contenute nel regolamento attuativo in tema di esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo; tale impostazione è stata confermata, pur nel completamente mutato contesto, anche dal codice, proprio attraverso il già citato rinvio selettivo operato dall'articolo 206 dello stesso codice.

Quest'ultimo ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'esecutore).

In sostanza, la delicatezza, la specificità e la complessità sul piano tecnico delle prestazioni oggetto di affidamento hanno suggerito, già in sede di redazione del codice, di evitare di imporre una regolazione cogente per la fase di esecuzione del contratto, assicurando ai diversi soggetti operanti nei settori speciali la possibilità di prevedere una disciplina il più possibile confacente alle rispettive esigenze operative.

In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: in sostanza, l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).

Gli ultimi due commi completano la norma introduttiva per quanto attiene alla facoltà di spontanea applicazione delle norme regolamentari non vincolanti (specularmente a quanto previsto dall'articolo 206, comma 3, del codice) e alla individuazione dei requisiti progettuali di cui all'articolo 53, comma 3, del codice in coerenza con la previsione dell'articolo 206 dello stesso codice e dell'articolo 340 del regolamento.

Rispetto al precedente schema di regolamento il comma 2 è stato eliminato in quanto dettava disposizioni inutili e ripetitive del codice.

Infatti, la norma dettata al primo periodo del comma 2 (eliminata nello schema attuale di regolamento) traeva origine dalla differenza sancita dal codice tra settori ordinari e settori speciali per quanto concerne gli schemi di bando con cui si indice una procedura aperta.

Mentre, infatti, l'Allegato IX A (punto 13) del codice in relazione alla procedure aperte indette nei settori ordinari, stabilisce che il bando di gara deve obbligatoriamente contenere l'indicazione delle persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte, nonché della data, ora e luogo di tale apertura (informazioni evidentemente finalizzate a rendere pubblica la seduta di gara), il successivo Allegato XIII (lettera A, punto 11) del codice, prevede che tali informazioni possano “*eventualmente*” essere fornite dagli enti aggiudicatori nell'avviso di gara relativo ai settori speciali.

Riguardo alla necessità di dare comunicazione ai potenziali offerenti dei soggetti ammessi alla apertura delle buste, nonché della data, ora e luogo, per garantire la pubblicità delle sedute si evidenzia che, a partire dal dicembre 2007 la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 27/12/2007 n. 14081; TAR Lazio Sez. III-ter 5/2/2008 n. 952; Cons. Stato 22/04/2008 n. 1856) ha chiarito che il contenuto degli schemi di bando nei settori speciali non debba differenziarsi da quello previsto per i settori ordinari quanto agli elementi utili a garantire la pubblicità nelle sedute di gara, dal momento che la pubblicità delle sedute di gara è principio che deriva direttamente dalla norma sovraordinata contenuta nell'articolo 97 della Costituzione e dalla Legge n. 241/1990. Si evidenzia inoltre, tra i principi richiamati all'articolo 2 del codice, la pubblicità e la trasparenza sono entrambi estensibili ai i settori speciali. Nonostante la recente sentenza Cons. Stato 19/9/2008, n. 4520 pervenga a conclusioni opposte, basate sull'insussistenza di principi di diritto o di norme nazionali o comunitarie che impongano la seduta pubblica nei settori speciali, si ritiene che detta pronuncia non infici i presupposti alla base dell'orientamento interpretativo fin qui espresso, in quanto riguarda lo specifico caso di una gara bandita precedentemente all'entrata in vigore del codice, e che quindi non può tenere conto di quanto disposto dal sopra citato articolo 2 del codice medesimo, ed inoltre si riferisce ad una concessione di servizi e non ad un appalto di servizi.

La norma dettata dal secondo periodo del citato comma 2 (eliminata nello schema attuale del regolamento) ribadiva che gli enti aggiudicatori non sono vincolati ai criteri normativi per l'individuazione delle offerte anomale, se non abbiano spontaneamente optato per l'utilizzo di tali criteri, dandone preventivamente notizia ai concorrenti nell'avviso di gara. Si tratta di una norma “ripetitiva” rispetto al codice, in quanto tale regola è già chiaramente sancita dall'articolo 206, comma 1, del codice, che riconosce agli enti aggiudicatori la facoltà di utilizzare o meno i criteri aritmetici di cui al precedente articolo 86 del medesimo codice, per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte (il sistema del “taglio delle ali” negli appalti a misura, o dei “quattro quinti” negli appalti a corpo).

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Art. 340

Per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente sono stati confermati, e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice, che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Per assicurare l'oggettività dei requisiti, il comma 2 evidenzia il loro inscindibile legame con la normativa tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori; persegue analoghe finalità il divieto di abusive limitazioni della concorrenza ribadito nell'ultimo comma.

In tale contesto, l'elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4 conferma che i "requisiti ulteriori" rappresentano il prodotto di una operazione di "specificazione" degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l'ente aggiudicatore.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 341

L'articolo detta la disciplina relativa agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Art. 342

L'articolo detta la disciplina applicabile in relazione agli organi del procedimento e alla programmazione.

Sono confermati i limiti di applicazione, previsti dal codice, ai settori speciali delle norme dettate per i settori ordinari quanto:

- alle procedure di selezione degli appalti sotto soglia, riconoscendo all'articolo 238, comma 7, del codice, la potestà di autoregolamentazione delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, nel rispetto dei principi del trattato UE;
- all'organizzazione interna delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, che usufruiscono della deroga prevista dall'articolo 10, comma 9, del codice;
- alla programmazione dell'attività contrattuale, stante l'esenzione in tal senso stabilita dal codice, che, in coerenza con la normativa comunitaria, riconosce agli enti aggiudicatori, anche con finalità programmatiche, gli strumenti (facoltativi) dell'avviso periodico indicativo e del sistema di qualificazione.

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

In relazione alla parte VI, costituita dai titoli I e II, concernente i contratti eseguiti all'estero, a seguito delle modifiche al codice apportate dal terzo decreto legislativo correttivo, si è prevista, per una maggiore chiarezza e puntualità, una disciplina regolamentare di maggior respiro mediante la predisposizione di due titoli: il titolo I relativo ai contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che riproduce, con integrazioni e adattamenti, il titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il titolo II riguardante i lavori su immobili all'estero

ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, in attuazione delle disposizioni contenute nel terzo decreto legislativo correttivo al codice.

TITOLO I – CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49

Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate alcune modifiche volte alla regolamentazione, oltre che dei lavori, dei servizi e forniture; altre di carattere formale, finalizzate ad una più chiara lettura delle norme; altre ancora sostanziali che mirano a:

- assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l'esecuzione dell'intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
- risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
- garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
- snellire l'iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).

Art. 343

Stabilisce in modo univoco l'ambito di applicazione delle norme speciali.

Art. 344

L'articolo riproduce in parte l'articolo 225 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente la programmazione.

Al comma 2 è stabilito che l'accordo di attuazione è l'accordo stipulato tra il governo italiano e quello del PVS per ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo da realizzare ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Questo accordo può prevedere che un'amministrazione del PVS sia stazione appaltante, quindi svolga le attività di aggiudicazione, nomina di direttore lavori, monitoraggio, pagamento e collaudo. In tal caso, si è ritenuto opportuno prevedere che l'aggiudicazione e l'esecuzione possano avvenire secondo le normative locali.

Art. 345

L'articolo riproduce in parte l'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla progettazione.

Le modifiche ai commi 1 e 3 prevedono:

- la possibilità di affidamento della progettazione dei lavori a soggetti dei PVS con competenza equivalente a quelli di analoghi soggetti italiani che stipulino polizza assicurativa equivalente a quella prevista nel codice;
- la previa approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei PVS (oltre a quella delle autorità italiane) solo nel caso in cui sia stabilito dall'accordo di attuazione, per snellire la realizzazione di lavori ove tale approvazione locale non sia strettamente necessaria o opportuna;

- la necessità di garantire anche per i lavori nei PVS istituzionalmente deboli livelli di sicurezza e di impatto ambientale analoghi a quelli adottati in Italia;
- la possibilità, nel caso di urgenza, semplicità tecnica e ripetitività, di eseguire direttamente il progetto esecutivo solo in presenza di uno studio di fattibilità;
- la possibilità di svolgere, nel caso di beni non reperibili nel PVS beneficiario, le analisi dei prezzi con riferimento a mercati diversi, purché di Paesi limitrofi, al fine di limitare l'ambito dell'analisi.

Art. 346

L'articolo riproduce, con modifiche, l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.

In particolare, la modifica al comma 1 elimina l'obbligo di presenza costante e diretta nel PVS del responsabile del procedimento per lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel regolamento.

Al comma 3 è prevista la possibilità di affidamento ad un organismo non governativo di lavori di valore inferiore a euro 750.000, purché lo stesso organismo si avvalga di professionalità adeguate alle attività da svolgersi.

Art. 347

In generale è proposto un nuovo articolo per permettere alle ambasciate di tener conto delle realtà locali nell'aggiudicazione dei contratti pubblici, in genere modesti, da finanziarsi con fondi ad esse trasferiti.

In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di soggetti locali, a volte unici soggetti disponibili o autorizzati.

Al comma 2 si prevede la possibilità di concordare con il PVS, in sede di stipula di Accordo di attuazione intergovernativo, procedure di aggiudicazione adottate nel Paese dalla Commissione Europea o da Organismi internazionali. Tali procedure, elaborate specificamente per i lavori nei PVS, sono in genere ben note a questi Paesi e dagli stessi accettate. La precedenza data alle procedure della Commissione è motivata dal fatto che queste sono quelle più vicine alle procedure italiane.

Al comma 3 si dispone che nelle commissioni di aggiudicazione dei contratti, per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante, possono essere nominati, come membri tecnici, italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

Art. 348

L'articolo riproduce l'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alla direzione dei lavori.

Al comma 2 si promuove esplicitamente l'uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.

Art. 349

www.lavoripubblici.it

L'articolo riproduce l'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inerente al collaudo.

Al comma 1 è stata introdotta la previsione che della Commissione di collaudo possa far parte un tecnico designato dal PSV.

Al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate ai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nel PSV.

Al comma 3, si prevede che la verifica di conformità di servizi e il collaudo di forniture sono espletati secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. In analogia ai lavori, nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario.

Art. 350

L'articolo riproduce e modifica l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di adeguamento dei prezzi e termini.

Ai commi 1, 2 e 3 sono dettate norme specifiche in tema di adeguamento del prezzo contrattuale in ragione della specificità del mercato. Al comma 5, per i lavori, si è chiarito che non si applicano le disposizioni dell'articolo 133, commi 1-bis, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del codice che riproducono l'articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.

TITOLO II – LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'articolato è predisposto sulla base del titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Nel titolo sono previsti alcuni adattamenti volti unicamente a fornire maggior semplificazione e snellezza nell'ambito del procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e contenzioso.

Art. 351

Stabilisce in modo univoco l'ambito di applicazione delle norme speciali per gli immobili all'estero.

Art. 352

L'articolo riproduce in parte l'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla progettazione.

Vengono disciplinate e sviluppate le speciali difficoltà istruttorie connesse alla progettazione ed approvazione dei progetti di lavori all'estero.

Si prevede che il responsabile del procedimento con il documento preliminare alla progettazione abbia lo spazio per identificare l'ambito ed il rischio di interferenza normativa.

La Commissione Immobili ad uso del Ministero degli affari esteri (C.I.M.A.E.) prevista all'art. 79 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, permane vigente e viene affiancata da analoghe procedure in materia di conferenza dei servizi su proposta del responsabile del procedimento.

Il progettista dei lavori inerenti al titolo II deve dichiarare il rispetto delle normative vigenti al momento della consegna degli elaborati.

Art. 353

L'articolo riproduce in parte l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante le misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera.

E' opportuno premettere che gli aspetti più propriamente organizzativi, gestionali ed esecutivi previsti per i lavori all'estero hanno tratto ragione da esperienze operative in ambiti socio-politici molto diversificati e tecnologicamente anche più avanzati rispetto all'attuale regime italiano.

Ad esempio in materia di qualificazione delle imprese, contesti internazionali come gli Stati Uniti o il Giappone possono certamente offrire un panorama imprenditoriale di rilievo internazionale. In tal senso è stata inserita facoltà di qualificazione diversa ed additiva dal regime disciplinato nella parte II, titolo III del regolamento, su apposita istruttoria del responsabile del procedimento.

Le mutate esigenze di sicurezza internazionale hanno indotto a proporre istituti di speciale snellimento ed urgenza con il ricorso al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del codice. Infine il comma 5 riguarda il ricorso all'approvazione delle varianti per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i Paesi esteri ove ricorre l'intervento mediante relazione del responsabile del procedimento.

Art. 354

L'articolo riproduce l'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alla direzione dei lavori.

Al comma 2 si promuove esplicitamente l'uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.

Art. 355

L'articolo riproduce in generale l'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, inerente al collaudo.

In particolare, al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate dai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.

Art. 356

L'articolo riproduce in generale l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di adeguamento dei prezzi e termini.

In particolare è stato riformulato il comma 5 adeguandolo all'articolo 133 del codice che riproduce l'articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

La parte VII disciplina le disposizioni transitorie e le abrogazioni a seguito dell'entrata in vigore del regolamento.

www.lavoripubblici.it

Art. 357

L'articolo 357 dispone in particolare norme transitorie in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari.

Il comma 1 prevede una norma transitoria concernente le disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione di cui alla parte II, titolo I: tali disposizioni sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2 detta disposizioni transitorie in merito alla progettazione di cui alla parte II, titolo II, capo I: tali disposizioni si applicano alle progettazioni bandite successivamente alla entrata in vigore del regolamento. Alle progettazioni bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E' fatta salva, per le stazioni appaltanti, la facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione) del regolamento.

Il comma 3 detta disposizioni transitorie in merito alla verifica del progetto di cui alla parte II, titolo II, capo II: tali disposizioni non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 4 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti i sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte di cui alla parte II, titolo V, le garanzie di cui alla parte II, titolo VI, capo I e il contratto di cui alla parte II, titolo VII: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente all'entrata in vigore del regolamento. Ai contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 5 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti il sistema di garanzia globale di cui alla parte II, titolo VI, capo II: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi a decorrere da un anno successivo all'entrata in vigore del regolamento considerata la particolarità del nuovo tipo di garanzia e le difficoltà che si potrebbero ingenerare nel mercato a seguito di una sua introduzione immediata.

Il comma 6 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti l'esecuzione dei lavori di cui alla parte II, titolo VIII, la contabilità dei lavori di cui alla parte II, titolo IX, il collaudo dei lavori di cui alla parte II, titolo X: tali disposizioni non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

www.lavoripubblici.it

Il comma 7 detta disposizioni transitorie in merito ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale di cui alla parte II, titolo XI, compresa la verifica dei progetti: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento. Per i contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e, in relazione alla verifica dei progetti continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 8 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari, di cui alla parte III: tali disposizioni non si applicano ai contratti banditi precedentemente all'entrata in vigore del regolamento per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 9 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari di cui alla parte IV e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte V; tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento.

Il comma 10 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti eseguiti all'estero di cui alla parte VI, titoli I e II: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del regolamento; ai contratti di cui al titolo I continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il comma 11 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, le SOA rilasciano le attestazioni in conformità a quanto previsto nella parte II, titolo III e nell'allegato A.

Il comma 12 fa salve tutte le attestazioni SOA rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 fino alla loro naturale scadenza, intendendosi gli importi ivi indicati sostituiti, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, con i valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Sono escluse le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del citato decreto, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò per permettere l'adeguamento del sistema di qualificazione SOA in considerazione delle modifiche apportate a tali categorie nel regolamento ed in particolare nell'allegato A.

I commi 13 e 14, stabiliscono che per i certificati di esecuzione dei lavori già emessi al centottantunesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento relativi alle categorie modificate dal regolamento (OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R.

25 gennaio 2000, n. 34), eseguiti sulla base di contratti avviati in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa o della SOA, provvedono a emettere nuovamente il certificato secondo il modello in allegato B.1, contenente l'indicazione delle corrispondenti nuove categorie di cui all'Allegato A del regolamento e che, a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, lo stesso modello debba essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per l'emissione dei certificati di esecuzione dei suddetti lavori. In entrambi i casi sono fatti salvi gli obblighi di trasmissione da parte delle stazioni appaltanti all'Osservatorio del certificato lavori rilasciato all'impresa. E' previsto altresì che se il certificato dei lavori contiene lavorazioni appartenenti alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, devono essere indicate, in luogo della categoria OG 11, come definita nell'allegato A del regolamento, le categorie specialistiche che, tra quelle individuate nell'Allegato A del regolamento con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30, costituiscono le lavorazioni eseguite della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Il comma 15 stabilisce che, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, le stazioni appaltanti continuano ad applicare, per centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Ciò per permettere l'adeguamento del sistema di qualificazione SOA tenuto conto, tra l'altro, dell'inserimento di due ulteriori classifiche d'importo (III-bis e IV-bis). Conseguentemente è previsto che, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie modificate dal regolamento (OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione del certificato di attestazione SOA rilasciato in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 16 specifica che per le gara indette in vigore della precedente normativa in materia di qualificazione non possono essere utilizzati i certificati di attestazione SOA, relativi alle nuove corrispondenti categorie (OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del regolamento) che potranno essere utilizzati, ai fini della partecipazione alle gare, solo a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 17 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 64, comma 2 concernente i requisiti generali e di indipendenza delle SOA. Con lo schema di regolamento è innalzato il valore del capitale sociale delle SOA ad almeno un milione di euro: pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo, stabilito in centottanta giorni dall'entrata in vigore del

regolamento, entro il quale le SOA sono tenute ad adeguarsi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Il comma 18 detta una norma transitoria circa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17, che prevede l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini del collaudo dei lavori della categoria OS12-A, la dichiarazione del produttore attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi

Il comma 19 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 87 riproducendo una norma transitoria già indicata all'articolo 26, comma 7 del d.P.R. n. 34/00. Si consente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, di conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Il comma 20 detta una norma transitoria in relazione agli articoli 88 e 104, riguardante l'avvalimento per le imprese che appartengono allo stesso gruppo, stabilendo che dette disposizioni, ai fini della predisposizione dei bandi o degli inviti, si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento. La norma transitoria ha lo scopo di prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'avvalimento infragruppo per permettere alle SOA e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali di adeguarsi alle modifiche in materia di qualificazione.

Il comma 21 detta una norma transitoria in relazione all'articolo 89, concernente i contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA, stabilendo che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.

Il comma 22 detta disposizioni transitorie in merito all'applicazione degli oneri per le procedure di attestazione della qualifica di contraente generale, stabilendo che si applicano alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 23 detta una norma transitoria in relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, stabilendo che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Sistema di qualificazione dei contraenti generali effettua la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che hanno conseguito l'attestazione di qualificazione a contraente generale precedentemente all'entrata in vigore del regolamento.

Art. 358

L'articolo 358, ai sensi dell'articolo 256, comma 4 del codice, reca l'elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in quanto trasfuse in detto regolamento o perché incompatibili con esso.

Art. 359

L'articolo 359 disciplina l'entrata in vigore del regolamento. Al comma 1 si prevede che il regolamento entri in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, mentre al comma 2, a seguito delle modifiche apportate al codice dal terzo decreto legislativo correttivo, si prevede che le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74, concernenti le sanzioni alle SOA e alle imprese, entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI

Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate

L'allegato che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nella tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l'acronimo "OG", elencate da "OG 1" a "OG 13", e quelle di opere specializzate individuate con l'acronimo "OS" elencate da "OS 1" a "OS 35".

Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:

- inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG 11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A concernente le superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e OS 2-B concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS 8 limitata alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre finiture edili nella categoria OS 7;
- sdoppiamento della categoria OS 12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS 18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS 20 e conseguente modificazione della categoria OS 21.

Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell'ambito del citato aggiornamento dell'allegato A, l'istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.

Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori

www.lavoripubblici.it

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardante lo schema tipo dei certificati di esecuzione dei lavori.

Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 357, commi 13 e 14, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'allegato è inserito per lo specifico caso, previsto dal regime transitorio dettato dall'articolo 357, commi 13 e 14, riferito a certificati di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino le categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34

Allegato C – Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione

L'allegato è articolato in due parti.

La parte I, relativa ai corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA, riproduce integralmente quanto già contenuto nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardate la materia. E' inserita la previsione che nulla è dovuto dai consorzi stabili nel caso in cui la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati identificativi della singola consorziata che ha rinnovato il proprio attestato.

La parte II, relativa alle attività di qualificazione a contraente generale definisce i criteri per la determinazione degli oneri applicabili a tale attività, in base all'articolo 97, comma 4, del regolamento, attuativo dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice. Per l'individuazione dei criteri si sono presi a riferimento i criteri di calcolo delle tariffe SOA, descritte nella parte I dell'allegato, adeguandole allo specifico caso mediante l'individuazione di tre diversi importi, riferiti alle tre classifiche di attestazione. Si è posto N uguale a tre per la prima classifica, uguale a sei per la seconda e uguale a nove per la terza, numeri coincidenti con quelli delle categorie minime certificate per importi illimitati dalle attestazioni SOA, così come richieste dall'articolo 189, comma 5, del codice, a dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa per le iscrizioni richieste o rinnovate entro il 31 dicembre 2013. Per la determinazione del valore C si è fatto riferimento convenzionalmente ad euro 20.658.000 (moltiplicato per il valore di N, come precedentemente determinato), corrispondente all'importo della classifica VIII (illimitato) delle categorie di cui all'articolo 61 del regolamento. Nella stessa parte II dell'allegato sono inoltre indicate le modalità di versamento degli oneri e i criteri di ripartizione degli stessi secondo la specifica destinazione.

Allegato D - Incremento convenzionale premiante

L'allegato riproduce quanto già contenuto nell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, riguardate l'incremento percentuale premiante.

Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto nell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante lo schema di domanda per l'ottenimento della qualificazione a contraente generale.

www.favoripubblici.it

Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto

L'allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, l'allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 e costituisce il riferimento per la formulazione della dichiarazione sostitutiva sull'esperienza acquisita dai direttori tecnici, dai responsabili di cantiere e dai responsabili di progetto, in qualità di responsabile di cantiere e di progetto, richiesta per la qualificazione a contraente generale.

Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

E' riprodotto, parzialmente modificato, l'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di lavori.

Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione

L'allegato riproduce lo schema di garanzia globale che il contraente ha l'obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto. La garanzia regola in dettaglio i rapporti di carattere contrattuale tra garante e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore che beneficia della garanzia, secondo i contenuti riportati nell'allegato. Esso è articolato in un capo I, dedicato alla garanzia cauzionale, regolata in conformità alle previsioni della attuale garanzia fidejussoria di buon adempimento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a), del regolamento, con precisazioni in ordine, soprattutto, alle modalità di attivazione, ove è previsto che la richiesta non deve essere né motivata né documentata, salvo la sola indicazione del titolo per cui il committente ritiene di essere creditore, che può riguardare sia oneri subiti che oneri soltanto previsti, per i quali il garante deve assicurare la preventiva provvista finanziaria. Il capo II regola, invece, la garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del regolamento, dettagliandone il contenuto, prevedendo la estraneità dei rapporti tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il garante da quelli tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, la necessità di un preavviso al garante ai fini della risoluzione, ed il contenuto materiale della obbligazione di fare, che, dal punto di vista economico è conforme al contenuto del contratto tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, mentre dal punto di vista dei tempi deve essere rideterminato tenendo conto di una nuova consegna dei lavori e del tempo tecnico necessario a compierli; è poi previsto che il garante inadempiente debba pagare il limite di garanzia, incrementato dai danni prodotti dalla propria inerzia e che la garanzia copra anche le varianti, nel limite peraltro del quinto dell'importo originario.

Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione

E' riferito ai criteri da utilizzare per la valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione. L'allegato riproduce l'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, parzialmente modificato per una maggiore uniformità e chiarezza.

www.lavoripubblici.it

Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte

E' sostanzialmente riprodotto l'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti normativi, riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato M – Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

E' stato parzialmente modificato, con i dovuti adattamenti normativi, l'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito all'attribuzione dei punteggi ed i criteri di calcolo per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegati N - Curriculum vitae – **O**- Scheda referenze professionali

Sono stati modificati gli allegati G ed H al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla base della concreta esperienza applicativa onde assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi ed una razionalizzazione e semplificazione degli elementi ritenuti utili e necessari. Gli allegati si riferiscono, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro, rispettivamente allo schema di curriculum vitae e allo schema delle referenze professionali.

Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

L'allegato P si riferisce ai differenti metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture. E' stato redatto prendendo a modello l'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell'ottica di una generale semplificazione rispetto ai sistemi utilizzati per i lavori, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 83, comma 5, del codice.

In particolare, la stazione appaltante, oltre ai metodi di cui al punto D), ha la facoltà di applicare una formula che, prendendo in considerazione separatamente gli elementi di natura qualitativa da quelli di natura quantitativa, ripropone, adattandosi alle esigenze di semplificazione di cui sopra, quanto già previsto dal metodo aggregativo - compensatore contenuto nel citato allegato B del d.P.R. n. 554/1999.

**TABELLA DELLE CORRISPONDENZE NUMERICHE TRA GLI ARTICOLI DEL TESTO CON
GLI ARTICOLI DEI PRECEDENTI SCHEMI DI REGOLAMENTO**

Numerazione attuale degli articoli	Rubriche	Corrispondente numerazione degli articoli nel testo approvato dal CdM il 21 dicembre 2007	Corrispondente numerazione degli articoli nel testo approvato dal CdM il 13 luglio 2007
1	Ambito di applicazione del regolamento	1	1
2	Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	2	2
3	Definizioni	3	3
4	Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore	4	
5	Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	5	
6	Documento unico di regolarità contributiva	6	
7	Sito informatico presso l'Osservatorio	7	4
8	Casellario informatico	8	88
9	Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici	9	5
10	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	10	6
11	Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori	11	7
12	Accantonamento per transazioni e accordi bonari	12	8
13	Programma triennale ed elenchi annuali	13	9
14	Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori	14	11
15	Norme tecniche	15	12
16	Quadri economici	16	13
17	Documenti componenti il progetto preliminare	17	14
18	Relazione illustrativa del progetto preliminare	18	15
19	Relazione tecnica	19	16
20	Studio di prefattibilità ambientale	20	17
21	Elaborati grafici del progetto preliminare	21	18
22	Calcolo sommario della spesa e quadro economico	22	19
23	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare	23	20
24	Documenti componenti il progetto definitivo	24	21
25	Relazione generale del progetto definitivo	25	22

26	Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo	26	23
27	Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale	27	24
28	Elaborati grafici del progetto definitivo	28	25
29	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti	29	26
30	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo	30	27
31	Piano particellare di esproprio	31	28
32	Elenco dei prezzi unitari, computo metrico-estimativo e quadro economico del progetto definitivo	32	29
33	Documenti componenti il progetto esecutivo	33	30
34	Relazione generale del progetto esecutivo	34	31
35	Relazioni specialistiche	35	32
36	Elaborati grafici del progetto esecutivo	36	33
37	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti	37	34
38	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	38	35
39	Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera	39	36
40	Cronoprogramma	40	37
41	Elenco dei prezzi unitari	41	38
42	Computo metrico estimativo e quadro economico	42	39
43	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	43	40
44	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto	44	41
45	Finalità della verifica	45	42
46	Accreditamento	46	43
47	Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	47	44
48	Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	48	45
49	Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica	49	46
50	Requisiti per la partecipazione alle gare	50	47
51	Procedure di affidamento	51	48
52	Criteri generali della verifica	52	49
53	Verifica della documentazione	53	50
54	Estensione del controllo e momenti della verifica	54	51
55	La validazione	55	52
56	Le responsabilità	56	53
57	Le garanzie	57	54
58	Conferenza dei servizi	58 co 1,2,3	55

59	Acquisizione dei pareri e validazione	58 co 4,5	55
60	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori	60	57
61	Categorie e classifiche	61	58
62	Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia	61 co 7	58
63	Sistema di qualità aziendale	62	59
64	Requisiti generali e di indipendenza delle SOA	65	62
65	Controlli sulle SOA	65 co 7,8	62
66	Partecipazioni azionarie	66	63
67	Requisiti tecnici delle SOA	67	64
68	Rilascio della autorizzazione	68	65
69	Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate	69	66
70	Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe	70	67
71	Vigilanza dell'Autorità	71	69
72	Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA	72	
73	Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	73	72
74	Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione	74	70
75	Attività delle SOA	75	73
76	Domanda di qualificazione	76	74
77	Verifica triennale	77	75
78	Requisiti d'ordine generale	78	77
79	Requisiti di ordine speciale	79	78
80	Incremento convenzionale premiante	80	79
81	Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili	81	80
82	Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti	82	81
83	Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati	83	82
84	Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero	84	83
85	Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice	85	84
86	Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi	86	85
87	Direzione tecnica	87	86
88	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento	88	87
89	Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA	89	89

90	Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro	90	90
91	Decadenza dell'attestazione di qualificazione	91	96
92	Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	92	91
93	Società tra raggruppamenti temporanei	93	92
94	Consorzi stabili	94	93
95	Requisiti del concessionario	95	94
96	Requisiti del promotore e attività di asseverazione	96	95
97	Domanda di qualificazione a contraente generale	97	97
98	Rilascio dell'attestazione e decadenza	98	98
99	Procedimento per il rinnovo dell'attestazione	99	99
	Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana		
100		100	100
101	Documentazione nel caso di consorzio stabile	101	101
102	Documentazione nel caso di consorzio di cooperative	102	102
103	Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia	103 co 1	103
104	Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento	103 co 2	103
105	Lavori di manutenzione	105	105
106	Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici	106	106
107	Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali	107	107
108	Condizione per la partecipazione alle gare	108	108
109	Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente	109	109
110	Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi	110	110
111	Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili	111	111
112	Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta	112	112
113	Dialogo competitivo	113	113
114	Premi nel dialogo competitivo	113 co 6	113
115	Schema di contratto di concessione	115	114
116	Contenuti dell'offerta	116	115
117	Sedute di gara	117	
	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori		
118		118	116
119	Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari	119	117

120	Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice	120	118
121	Offerte anomale	121	119
122	Accordi quadro e aste elettroniche	122	120
123	Cauzione definitiva	123	121
124	Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi	124	122
125	Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi	125	123
126	Polizza di assicurazione indennitaria decennale	126	124
127	Requisiti dei fideiussori	127	125
128	Garanzie di raggruppamenti temporanei	128	126
129	Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione	129	127
130	Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione	130	128
131	Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione	131	129
132	Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice	132	130
133	Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione	133	131
134	Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante	134	132
135	Limiti di garanzia	135	133
136	Finanziamenti a rivalsa limitata	136	134
137	Documenti facenti parte integrante del contratto	137	135
138	Contenuto dei capitolati e dei contratti	138	136
139	Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario	139	137
140	Anticipazione	140	138
141	Pagamenti in acconto	141	139
142	Ritardato pagamento	142	140
143	Termini di pagamento degli acconti e del saldo	143	141
144	Interessi per ritardato pagamento	144	142
145	Penali	145	143
146	Inadempimento dell'appaltatore	146	144
147	Ufficio della direzione dei lavori	147	145
148	Direttore dei lavori	148	146
149	Direttori operativi	149	147
150	Ispettori di cantiere	150	148
151	Sicurezza nei cantieri	151	149
152	Disposizioni e ordini di servizio	152	150

153	Giorno e termine per la consegna	153	151
154	Processo verbale di consegna	154	152
155	Differenze riscontrate all'atto della consegna	155	153
156	Consegna di materiali da un esecutore ad un altro	156	154
157	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori	157	155
158	Sospensione e ripresa dei lavori	158	156
159	Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori	159	157
160	Sospensione illegittima	160	158
161	Variazioni ed addizioni al progetto approvato	161	159
162	Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	162	160
163	Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto	163	161
164	Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	164	162
165	Sinistri alle persone e danni	165	163
166	Danni cagionati da forza maggiore	166	
167	Ripristino di opere e risarcimento di danni	167	164
168	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare	168	165
169	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo	169	166
170	Subappalto e cottimo	170	167
171	Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione	171	168
172	Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso	172	169
173	Cottimo fiduciario	173	170
174	Autorizzazione della spesa per lavori in economia	174	171
175	Lavori d'urgenza	175	172
176	Provvedimenti in casi di somma urgenza	176	173
177	Perizia suppletiva per maggiori spese	177	174
178	Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti	178	175
179	Lavori in economia contemplati nel contratto	179	176
180	Accertamento e registrazione dei lavori	180	177
181	Elenco dei documenti amministrativi e contabili	181	178
182	Giornale dei lavori	182	179
183	Libretti di misura dei lavori e delle provviste	183	180
184	Annotazione dei lavori a corpo	184	181
185	Modalità della misurazione dei lavori	185	182
186	Lavori e somministrazioni su fatture	186	183

187	Note settimanali delle somministrazioni	187	184
188	Forma del registro di contabilità	188	185
189	Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità	189	186
190	Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	190	187
191	Forma e contenuto delle riserve	191	188
192	Titoli speciali di spesa	192	189
193	Sommario del registro	193	190
194	Stato di avanzamento lavori	194	191
195	Certificato per pagamento di rate	195	192
196	Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori	196	
197	Contabilizzazione separate di lavori	197	193
198	Lavori annuali estesi a più esercizi	198	194
199	Certificato di ultimazione dei lavori	199	195
200	Conto finale dei lavori	200	196
201	Reclami dell'esecutore sul conto finale	201	197
202	Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	202	198
203	Annotazione dei lavori ad economia	203	199
204	Conti dei fornitori	204	200
205	Pagamenti	205	201
206	Giustificazione di minute spese	206	202
207	Rendiconto mensile delle spese	207	203
208	Rendiconto finale delle spese	208	204
209	Riassunto di rendiconti parziali	209	205
210	Contabilità semplificata	210	206
211	Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura	211	207
212	Iscrizione di annotazioni di misurazione	212	208
213	Operazioni in contraddittorio con l'esecutore	213	209
214	Firma dei soggetti incaricati	214	210
215	Oggetto del collaudo	215	211
216	Nomina del collaudatore	216	212
217	Documenti da fornirsi al collaudatore	217	213
218	Avviso ai creditori	218	214
219	Estensione delle verifiche di collaudo	219	215
220	Commissioni collaudatrici	220	216
221	Visite in corso d'opera	221	217
222	Visita definitiva e relativi avvisi	222	218

223	Processo verbale di visita	223	219
224	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo	224	220
225	Valutazioni dell'organo di collaudo	225	221
226	Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	226	222
227	Difetti e mancanze nell'esecuzione	227	223
228	Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	228	224
229	Certificato di collaudo	229	225
230	Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	230	226
231	Obblighi per determinati risultati	231	227
232	Lavori non collaudabili	232	228
233	Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo	233	229
234	Ulteriori provvedimenti amministrativi	234	230
235	Svincolo della cauzione	235	231
236	Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica	236	232
237	Certificato di regolare esecuzione	237	233
238	Compenso spettante ai collaudatori	238	234
239	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	239	235
240	Scavo archeologico, restauro e manutenzione	240	236
241	Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	241	237
242	Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	242	238
243	Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	243	239
244	Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	244	240
245	Progettazione dello scavo archeologico	245	241
246	Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale	246	242
247	Verifiche dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	59	56
248	Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale		
249	Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale	247	243
250	Consuntivo scientifico	248	244
251	Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale	249	246
252	Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	264	261

253	Limiti alla partecipazione alle gare	265	262
254	Requisiti delle società di ingegneria	266	263
255	Requisiti delle società di professionisti	267	264
256	Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria	268	265
257	Penali	269	266
258	Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione	270	267
259	Concorso di idee	271	268
260	Concorso di progettazione	272	269
261	Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	273	270
262	Corrispettivo	274	271
263	Requisiti di partecipazione	275	272
264	Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito	276	273
265	Numero massimo di candidati da invitare	277	274
266	Modalità di svolgimento della gara	278	275
267	Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	279	276
268	Disposizioni applicabili	280	277
269	Polizza assicurativa del progettista	281	278
270	Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione	282	279
271	Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	283	280
272	Il responsabile del procedimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture	284	281
273	Funzioni e compiti del responsabile del procedimento	285	282
274	Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza	286	283
275	Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento	287	284
276	Società tra concorrenti riuniti	288	285
277	Consorzi stabili per servizi e forniture	289	286
278	Finanza di progetto nei servizi	290	287
279	Concorsi di progettazione di servizi e forniture	291	288
280	Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione	292	289
281	Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale	293	290
282	Commissione giudicatrice	294	291
283	Selezione delle offerte	295	292

284	Offerte anomale	296	293
285	Servizi sostitutivi di mensa	297	294
286	Servizi di pulizia	298	295
287	Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione	299	296, 297
288	Asta elettronica	301	298
289	Sistema informatico di negoziazione	302	299
290	Gestore del sistema informatico	303	300
291	Modalità e partecipazione all'asta elettronica	304	301
292	Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta	305	302
293	Individuazione delle offerte anormalmente basse	306	303
294	Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso	307	304
295	Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici	308	305
296	Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici	309	306
297	Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture	310	
298	Penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori	311	313
299	Gestione dell'esecuzione del contratto	312	314
300	Direttore dell'esecuzione del contratto	313	315
301	Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto	314	316
302	Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto	315	317
303	Avvio dell'esecuzione del contratto	316	318
304	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	317	319
305	Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto	318	320
306	Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza	319	321
307	Contabilità	320	322
308	Sospensione dell'esecuzione del contratto	321	323
309	Certificato di ultimazione delle prestazioni	322	324
310	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	323	325
311	Varianti introdotte dalla stazione appaltante	324	326
312	Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità	325	327
313	Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità	326	328
314	Incarico di collaudo e di verifica della conformità	327	329
315	Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità	328	330

316	Estensione del collaudo e della verifica di conformità	329	331
317	Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione	330	333
318	Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi	331	334
319	Processo verbale	332	335
320	Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità	333	336
321	Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità	334	337
322	Certificato di collaudo e verifica di conformità	335	338
323	Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità	336	339
324	Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità	337	340
325	Attestazione di regolare esecuzione	338	341
326	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia	339	342
327	Requisiti	340	343
328	Mercato elettronico	341	344
329	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia	342	345
330	Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia	343	346
331	Pubblicità e comunicazioni	344	347
332	Affidamenti in economia	345	348
333	Svolgimento della procedura di amministrazione diretta	346	349
334	Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario	347	350
335	Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici	348	351
336	Congruità dei prezzi	349	352
337	Termini di pagamento	350	353
338	Procedure contabili	351	354
339	Norme applicabili	352	355
340	Requisiti di qualificazione	353	356
341	Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria	354	357
342	Organi del procedimento e programmazione	355	358
343	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo	250	247
344	Programmazione degli interventi di cooperazione	251	248
345	Progettazione degli interventi di cooperazione	252	249
346	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione degli interventi di cooperazione	253	250

347	Aggiudicazione degli interventi di cooperazione	254	251
348	Direzione dei lavori degli interventi di cooperazione	255	252
349	Collaudo e verifica di conformità degli interventi di cooperazione	256	253
350	Adeguamento dei prezzi e termini pre i contratti relativi agli interventi di cooperazione	257	254
351	Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	258	255
352	Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	259	256
353	Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	260	257
354	Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	261	258
355	Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	262	259
356	Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri	263	260
357	Norme transitorie	356	361
358	Disposizioni abrogate	357	362
359	Entrata in vigore	358	363